

PO VITA FONDO PENSIONE PIÙ - CONDIZIONI CONTRATTUALI E NOTA INFORMATIVA

*CONDIZIONI CONTRATTUALI  
E NOTA INFORMATIVA*

Distribuito da

*CONDIZIONI CONTRATTUALI  
E NOTA INFORMATIVA*

PO *vita* **P** ENSIONE PIÙ

# Indice

<b>Introduzione</b>	pag. 3
<b>Definizioni</b>	pag. 4
<b>Nota Informativa</b>	pag. 9
<b>Premessa</b>	pag. 9
<b>3.A Informazioni sull'impresa di assicurazione (società)</b>	pag. 9
<b>3.B Avvertenze per l'assicurato</b>	pag. 9
<b>3.C Informazioni relative al contratto "Pensione Più"</b>	pag. 11
1. Prestazioni assicurate	pag. 11
2. Modalità di conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto e di pagamento del premio	pag. 23
3. Costi	pag. 25
4. Durata del contratto	pag. 28
5. Interruzione del pagamento premi, riscatto e trasferimento ai sensi del D. Lgs. 124/93	pag. 28
6. Modalità di revoca della proposta	pag. 30
7. Modalità di esercizio del diritto di recesso	pag. 31
8. Trasferimento tra fondo interno e gestioni separate (Switch)	pag. 31
9. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili delle gestioni separate PO vita o PO vita Più (rivalutazioni delle prestazioni assicurate)	pag. 33
10. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni	pag. 37
11. Indicazioni generali sul regime fiscale applicabile al contratto (sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente Nota Informativa)	pag. 37
12. Legge applicabile al contratto	pag. 40
13. Regole relative all'esame dei reclami degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organi competenti ad esaminarli	pag. 40
14. Lingua in cui è redatto il contratto	pag. 41
15. Foro competente	pag. 41
16. Tutela delle Persone e di altri Soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge n. 675/96)	pag. 41
<b>3.D Informazioni in corso di contratto</b>	pag. 41
1. Informazioni relative alla Società	pag. 41
2. Informazioni relative al contratto	pag. 41
3. Comunicazioni a cura dell'Assicurato	pag. 42
<b>Condizioni contrattuali</b>	pag. 44
<b>Parte I - Oggetto del contratto</b>	pag. 45
Articolo 1 - Prestazioni assicurate	pag. 45
Articolo 2 - Premio	pag. 50
<b>Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso</b>	pag. 51
Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto	pag. 51
Articolo 4 - Revocabilità della Proposta e diritto di recesso dal Contratto	pag. 52
Articolo 5 - Obblighi della Società e dell'Assicurato	pag. 52
Articolo 6 - Dichiarazioni dell'Assicurato	pag. 52
<b>Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto</b>	pag. 53
Articolo 7 - Interruzione e ripresa del pagamento dei premi	pag. 53
Articolo 8 - Trasferimento tra fondo interno e gestioni separate (Switch)	pag. 53
Articolo 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate legate alle gestioni separate	pag. 55
Articolo 10 - Riscatto	pag. 58
Articolo 11 - Trasferimento ad altre o da altre forme pensionistiche	pag. 60
Articolo 12 - Prestiti	pag. 61
Articolo 13 - Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto	pag. 61
Articolo 14 - Cessione, Pegno e vincolo	pag. 61
Articolo 15 - Duplicato del contratto	pag. 61
<b>Parte IV - Beneficiari e pagamenti della società</b>	pag. 61
Articolo 16 - Beneficiari	pag. 61
Articolo 17 - Pagamenti della Società	pag. 61
Articolo 18 - Determinazione della data effettiva di conversione e quotazione adottata	pag. 62
<b>Parte V - Legge applicabile, fiscalità e foro competente</b>	pag. 63
Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge	pag. 63
Articolo 20 - Imposte	pag. 64
Articolo 21 - Foro Competente	pag. 64
<b>Regolamento del Fondo Interno PO Azionario Internazionale</b>	pag. 65
<b>Regolamento della Gestione Separata PO vita</b>	pag. 70
<b>Regolamento della Gestione Separata PO vita Più</b>	pag. 72

 **PO vita**  
*assicurazioni*

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale E 36.000.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc. e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)





## Introduzione

Il presente libretto relativo al prodotto PO vita Pensione Più contiene:

Le DEFINIZIONI che hanno lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi;

La NOTA INFORMATIVA che fornisce le informazioni preliminari necessarie all'Assicurato per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio;

Le CONDIZIONI CONTRATTUALI ed il REGOLAMENTO del fondo interno PO Azionario Internazionale, della Gestione Separata PO vita e della Gestione Separata PO vita Più che regolano il contratto Pensione Più a cui sono collegate le prestazioni.



## Definizioni

- **Anno assicurativo:**  
è l'arco di tempo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto ovvero fra due ricorrenze annuali consecutive.
- **Assicurato:**  
è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Nella forma assicurativa descritta nel presente libretto l'Assicurato coincide con il Contraente.
- **Beneficiario:**  
è la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
- **Benchmark:**  
è il parametro di riferimento, determinato dalla composizione di indici borsistici, cui la Società si ispira per le politiche di investimento del fondo interno.
- **Caricamenti:**  
sono la parte del premio che la Società trattiene per far fronte ai costi per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.
- **Componente finanziaria:**  
è pari al premio versato al netto dei caricamenti, e determina l'assegnazione delle quote al contratto, in caso di prestazioni legate al fondo interno, o il capitale assicurato derivante dal premio, nel caso di prestazioni collegate alle gestioni separate.
- **Contraente:**  
è la persona fisica che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso. Nella forma assicurativa descritta nel presente libretto il Contraente coincide con l'Assicurato.

- **Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124:**  
disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
- **Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47:**  
riguarda la disciplina fiscale della previdenza complementare.
- **Fondi interni:**  
sono portafogli di valori mobiliari, espressi in quote di uguale valore e gestiti separatamente dagli altri investimenti della Società. Il valore delle somme in forma di capitale, erogate in base al contratto oggetto della presente Nota Informativa, dipende dall'andamento delle quote in cui essi sono espressi.
- **Gestione Separata:**  
è un insieme di attività (obbligazioni, azioni, altri titoli, ecc...), distinto dagli altri investimenti della Società e riservato esclusivamente ai contratti ad esso collegati.
- **ISVAP:**  
è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È stato istituito per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
- **OICR:**  
sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998 n° 58 (Fondi comuni di investimento e Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)).
- **Maggiorazione caso morte:**  
incremento percentuale del capitale assicurato in caso di morte.
- **Plusvalenza / Minusvalenza:**  
è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

- **Polizza:**

è il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Società e dall'Assicurato ed è composto dalla scheda copertura e dal libretto contenente le Condizioni Contrattuali, il Regolamento del fondo interno PO Azionario Internazionale e i Regolamenti delle Gestioni Separate *PO vita* e *PO vita Più*.

- **Premio:**

è la somma che l'Assicurato si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Può essere ricorrente o integrativo.

- **Premio integrativo:**

è il premio che l'Assicurato può corrispondere ad integrazione dei premi ricorrenti.

- **Premio ricorrente:**

è il premio la cui cadenza di versamento può essere annuale o mensile.

- **Prestazioni assicurate:**

sono gli impegni assunti dalla Società nei confronti dell'Assicurato.

- **Prestazioni pensionistiche:**

sono le prestazioni di cui al comma 4, Articolo 9 - bis del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Esse possono essere liquidate, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, in forma periodica (unicamente sotto forma di rendita) oppure in forma di capitale.

- **Proposta:**

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Assicurato.

- **Quietanza:**

è la ricevuta di pagamento.

- **Quote annullate:**

sono quelle disinvestite dal fondo interno per le operazioni di pagamento e trasferimento (switch oppure trasferimento ad altre forme pensionistiche) effettuate dalla Società.

- **Quote assegnate al contratto:**

determinano le prestazioni assicurate collegate al fondo interno PO Azionario Internazionale.

- **Recesso dal contratto:**

consiste nella possibilità che ha l'Assicurato, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali.

- **Rendita:**

è la somma erogata dalla Società al Beneficiario designato secondo una rateazione prestabilita. La rendita può essere vitalizia, reversibile o certa.

- **Revoca della proposta:**

consiste nella possibilità che ha il futuro Assicurato, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

- **Ricorrenza annuale del contratto:**

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

- **Riscatto parziale:**

consiste nella possibilità che ha il Assicurato, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n.124, di riscuotere una parte della somma liquidabile in caso di riscatto totale, secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.

- **Riscatto totale:**

consiste nella possibilità che ha il Assicurato, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali.

- **Riserva matematica:**

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.

- **Risoluzione del contratto:**

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e l'Assicurato.

- **Rivalutazione:**

è la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtù della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalle Gestioni Separate, secondo quanto previsto dal regolamento delle stesse gestioni e dalle condizioni contrattuali.

- **Scheda copertura:**

è il documento dove vengono riportati i dati identificativi dell'Assicurato e dei Beneficiari, e dove vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto.

- **Società:**

è la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa (Assicuratore).

- **Soggetti abilitati dalla Società:**

sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale ovvero l'Ufficio distaccato della Stessa.

- **Speranza di vita (o vita media):**

rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ad una persona sopravvivenza ad una determinata età.

- **Switch**

È la possibilità di trasferire il capitale maturato da una linea d'investimento ad un'altra, scegliendo fra quelle previste dal contratto (fondo interno PO Azionario Internazionale, Gestione Separata *PO Vita* e Gestione Separata *PO Vita Più*).

- **Tasso tecnico:**

è il tasso di interesse annuo composto, anticipatamente riconosciuto ai fini della determinazione delle prestazioni di rendita.

- **Tavole di mortalità:**

sono tavole contenenti indicatori demografici e parametri di sopravvivenza della popolazione. Esse vengono pubblicate dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) successivamente al rilascio dei dati definitivi di ciascun Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.

- **Volatilità:**

è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.



## Nota Informativa

### PREMESSA

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie all'Assicurato per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

*La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.*

- **3.A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE (SOCIETÀ)**

La PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, Via Università, 1 - 43100 Parma (tel. 0521/912018 - fax 0521/912023).

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio del 21/6/90 (Gazzetta Ufficiale del 29.06.90).

Capitale Sociale: EUR 36.000.000, interamente versato.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma: 09479920150.

Altre informazioni relative alla Società:

- Sede amministrativa: via C. Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia).

- Ufficio distaccato (Liquidazioni e Reclami): via Armorari, 4 - 20123 Milano (Italia). Tel. 02/88245241 - fax 02/88245621.

- **3.B AVVERTENZE PER L'ASSICURATO**

Pensione Più è una polizza previdenziale, flessibile e personalizzabile, appositamente pensata e realizzata per coloro che intendono aderire ad una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione sulla vita.

Nella forma assicurativa descritta nel presente libretto il Contraente coincide con l'Assicurato. Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono regolate da quanto disposto dall'articolo 9-ter del decreto medesimo.

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa è pertanto regolato, oltre che dalle condizioni contrattuali e dai regolamenti del fondo interno e delle gestioni separate, dalle disposizioni del predetto decreto e verrà automaticamente adeguato in tutte le sue condizioni ad ogni eventuale modifica od integrazione dello stesso. In tal caso la Società provvederà a fornire all'Assicurato ogni necessaria informazione.

La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza personalizzata, secondo criteri di corrispettività, mediante una gestione assicurativa. Quest'ultima è infatti orientata a garantire la corresponsione di prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianità direttamente correlate all'importo dei premi complessivamente versati dall'Assicurato.

L'adesione è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

Tuttavia, in base alla disciplina fiscale vigente non tutti i soggetti che possono aderire alle suddette forme pensionistiche hanno la facoltà di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla normativa stessa. *A tale riguardo si rimanda a quanto esposto al punto 11, Sezione 3.C della presente Nota Informativa ove, tra gli aspetti fiscali, si evidenzia il trattamento dei premi versati e delle somme erogate e l'obbligo da parte dell'Assicurato di comunicare alla Società l'importo dei premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.*

La polizza previdenziale si sviluppa su due periodi. Un primo periodo definito periodo di costituzione ed uno successivo definito periodo di erogazione.

- Il periodo di costituzione è il periodo di durata contrattuale in cui si forma il capitale assicurato da utilizzare per la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Esso ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l'inizio del periodo di erogazione.

*Durante tale periodo i versamenti effettuati vengono investiti, a scelta dell'Assicurato, in una Gestione Separata (Gestione Separata PO vita o Gestione Separata PO vita Più) oppure nel fondo interno PO Azionario Internazionale.*

*Nel caso di Gestione Separata l'investimento assicurativo si rivaluta grazie ai rendimenti ottenuti dalla gestione separata scelta, le cui caratteristiche sono sintetizzate al successivo punto 1.4, Sezione 3.C.*

*Nel caso di fondo interno, le cui caratteristiche sono sintetizzate al punto 1.3, Sezione 3.C, le prestazioni assicurate, dettagliatamente descritte alla sezione 3.C, a cui si rinvia, sono espresse in quote e pertanto si evidenzia quanto segue:*

- l'entità delle somme dovute dall'impresa di assicurazione è direttamente collegata al valore delle quote, il quale a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione;
- l'investimento assicurativo è caratterizzato da *un rischio finanziario a carico dell'Assicurato riconducibile alle variazioni del valore unitario delle quote*. Per un maggiore approfondimento sui profili di rischio si rinvia al successivo punto 1.3;
- non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo, e pertanto *il valore di riscatto oppure il capitale assicurato per il caso di morte, il capitale da utilizzare per la determinazione delle prestazioni pensionistiche o per il trasferimento ad altre forme pensionistiche possono anche risultare inferiori ai premi complessivamente corrisposti dall'Assicurato.*

- Il periodo di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui vengono corrisposte le prestazioni pensionistiche. Esso ha inizio entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. La parte delle prestazioni pensionistiche corrisposta in forma periodica (rendita) si rivaluta in base ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata PO vita.

### ● 3.C INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO "Pensione Più"

#### 1. Prestazioni assicurate

La forma assicurativa qui descritta è denominata Forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a premi ricorrenti ed integrativi, legata al:

- Fondo Interno PO Azionario Internazionale (Tariffa n° 346);  
oppure
- Gestione Separata PO vita (Tariffa n° 376);  
oppure
- Gestione Separata PO vita Più (Tariffa n° 376).

#### 1.1) Prestazioni assicurate nel corso del periodo di costituzione (in caso di morte dell'Assicurato)

In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso del periodo di costituzione, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato maggiorato della percentuale che dipende dal sesso e dall'età dell'Assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella.



Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
0-34	1,00%	2,00%
35-49	0,70%	1,20%
50-64	0,20%	0,40%
65-79	0,04%	0,05%

Ai fini della presente copertura assicurativa, per capitale assicurato si intende:

A) nel caso di prestazioni assicurate collegate al fondo interno PO Azionario Internazionale, il prodotto del numero di quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso.

La comunicazione del decesso sarà effettuata, da parte degli aventi diritto, per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote ed il numero delle stesse saranno quelli relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data della comunicazione.

Il giorno di riferimento, le modalità di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote del fondo sono precisati al successivo punto 1.3.4).

*Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo, e pertanto il rischio finanziario è trasferito sull'Assicurato ed è riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Tale rischio comporta l'eventualità che il capitale assicurato per il caso di morte possa anche risultare inferiore ai premi complessivamente corrisposti dall'Assicurato.*

B) nel caso di prestazioni assicurate collegate alle gestioni separate, il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto, rivalutati in base a quanto specificato al successivo punto 9. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dalla rispettiva componente finanziaria.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvi i casi di esclusione indicati nelle condizioni contrattuali.

## 1.2) Prestazioni assicurate nel corso del periodo di erogazione (in caso di vita dell'Assicurato)

La Società si impegna a pagare le prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia a condizione che l'Assicurato:

- abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni;
- sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- abbia inoltrato a mezzo dichiarazione scritta effettuata presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente tramite lettera raccomandata indirizzata alla Società la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
  - contenere l'indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle condizioni contrattuali in conformità alle disposizioni del decreto (forma periodica o di capitale), nonché l'indicazione del secondo Assicurato qualora si optasse per la prestazione periodica di cui alla lettera c) del successivo punto 1.2.1);
  - essere corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 10.

I requisiti per la corresponsione delle prestazioni maturano:

- a) per le prestazioni di vecchiaia, *al compimento dell'età pensionabile dell'Assicurato* stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter dell'anzidetto decreto e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 Agosto 1995, n. 335 ed eventuali modifiche od integrazioni;
- b) per le prestazioni di anzianità, *alla cessazione dell'attività lavorativa dell'Assicurato*, con un minimo di quindici anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto ed a condizione che l'età dell'Assicurato stesso sia non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Ai fini del computo degli anni di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche previste dal suddetto decreto maturati dall'Assicurato.

Le prestazioni sono corrisposte - alle condizioni su esposte - a partire dall'inizio del periodo di erogazione.

Entro 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per la corresponsione delle prestazioni, l'Assicurato si impegna a darne comunicazione scritta alla Società, segnalando l'eventuale richiesta di differire l'inizio del periodo di erogazione delle prestazioni ad una data successiva, ma non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile, anche proseguendo nel versamento dei premi.

Pensione Più consente all'Assicurato di scegliere fra le modalità di corresponsione delle prestazioni in forma periodica od in forma di capitale, proposte dalla Società in conformità al D.Lgs 124/93.

#### 1.2.1) Prestazioni pensionistiche erogate totalmente in forma periodica

L'Assicurato può scegliere una delle seguenti prestazioni pensionistiche in forma periodica:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere purché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (cioè anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente vitalizia;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La rendita è corrisposta in rate anticipate con la rateazione scelta dall'Assicurato tra quelle qui sotto elencate:

- annuale
- semestrale
- quadrimestrale
- trimestrale
- bimestrale
- mensile.

L'erogazione della rendita decorre pertanto dalla data di inizio del periodo di erogazione.

Durante l'erogazione:

- la rendita si rivaluta secondo quanto previsto al successivo punto 9.2);
- il contratto non è riscattabile;
- non possono essere corrisposti premi.

Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita

Il valore della rendita annua è calcolato moltiplicando il capitale assicurato all'inizio del periodo di erogazione per il coefficiente stabilito dalla società su basi demografiche e finanziarie. Il predetto capitale assicurato è dato:

- A) nel caso di prestazioni assicurate collegate al fondo interno PO Azionario Internazionale, dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data della comunicazione dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. La predetta comunicazione sarà

effettuata tramite dichiarazione scritta presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Il giorno di riferimento, le modalità di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote del fondo sono precisati al successivo punto 1.3.4).

*Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo, e pertanto il rischio finanziario è trasferito sull'Assicurato ed è riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Tale rischio comporta l'eventualità che il capitale assicurato da utilizzare per la determinazione delle prestazioni pensionistiche possa anche risultare inferiore ai premi complessivamente corrisposti dall'Assicurato.*

- B) nel caso di prestazioni assicurate collegate alle gestioni separate, dal cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto, rivalutato in base a quanto specificato al successivo punto 9.1). Il capitale derivante da ciascun premio è dato dalla rispettiva componente finanziaria.

Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'Assicurato, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Nelle tabelle allegate alle condizioni contrattuali sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la rendita annua di cui alla precedente lettera a). La Società, su richiesta dell'Assicurato, fornisce altresì i coefficienti per tutte le altre forme di rendita previste dal contratto.

I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando come base demografica le tavole RG48, mentre le basi finanziarie sono rappresentate dal tasso tecnico indicato sulla scheda copertura. Il predetto tasso non può superare il tasso annuo massimo applicabile di cui all'articolo 1 del Provvedimento ISVAP del 6 novembre 1998 n. 1036G pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1998 n. 272.

Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita

La Società potrà stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti solo nel caso in cui si verificano significative variazioni negli scenari demografico-finanziari. In particolare, la Società ha la facoltà di procedere alla revisione dei suddetti coefficienti al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- qualora sia rilevato un aumento della media delle speranze di vita dei soggetti maschi e femmine per le età comprese tra 55 e 65 anni non inferiore al 5%. La speranza di vita è riportata sulle tavole di mortalità della popolazione italiana, pubblicate dall'ISTAT in rapporto ad un Censimento Generale

della Popolazione e delle Abitazioni. La rilevazione è effettuata dalla Società tra il Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, di riferimento per i coefficienti in uso, e l'ultimo Censimento per il quale l'ISTAT abbia pubblicato le tavole di mortalità;

- qualora venga rilevata una variazione nel valore percentuale del suddetto tasso annuo massimo applicabile, rispetto al tasso massimo in vigore.

Per i coefficienti riportati nelle tabelle allegate alle condizioni contrattuali, le basi demografiche di riferimento per rilevare il predetto aumento della media delle speranze di vita sono quelle relative alle tavole di mortalità pubblicate dall'ISTAT in rapporto al censimento dell'anno 1991.

Nel caso intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso, la Società comunica all'Assicurato la data di entrata in vigore dei nuovi coefficienti entro il terzo mese precedente tale data. L'adozione di nuovi coefficienti comporta, a parità di capitale assicurato, una revisione dei valori di rendita che potranno risultare inferiori o superiori. In ogni caso, in occasione della predetta comunicazione, si evidenzieranno le conseguenze economiche che l'applicazione dei nuovi coefficienti comporterà, sia sulle prestazioni pensionistiche, sia sui premi successivamente corrisposti.

La modifica delle basi finanziarie avrà effetto solo sui capitali assicurati derivanti dai premi corrisposti successivamente alla data d'entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, in caso di modifica delle basi finanziarie, la rendita erogabile si ottiene dalla somma delle rendite derivanti dai capitali assicurati generati dai premi relativi a ciascun tasso tecnico adottato.

La Società, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti:

- qualora l'età dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.

Nel corso dell'erogazione il valore della rendita non risente pertanto delle eventuali variazioni che intervengano negli scenari demografico finanziari.

1.2.2) Prestazioni pensionistiche erogate parzialmente o totalmente in forma di capitale

L'Assicurato può scegliere, in alternativa alle prestazioni erogate totalmente in forma periodica, una fra le seguenti prestazioni pensionistiche:

1. *prestazioni in forma di capitale, per un importo non superiore al 50% del capitale assicurato.* Per le prestazioni legate al fondo interno PO Azionario Internazionale il capitale assicurato è determinato secondo quanto precisato alla lettera A) del precedente punto 1.2.1); mentre per le prestazioni legate alle gestioni separate, il capitale assicurato è determinato secondo quanto precisato alla lettera B) del precedente punto 1.2.1). La quota residua di capitale assicurato viene erogata in una delle prestazioni in forma periodica di cui al precedente punto 1.2.1).

2. *prestazioni in forma di capitale per un importo maggiore del 50% del capitale assicurato, calcolato come indicato al precedente punto 1., a condizione che:*

- l'importo annuo della prestazione in forma periodica che si otterrebbe dalla conversione del suddetto capitale assicurato risulti di ammontare inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 Agosto 1995, n. 335;

oppure

- l'Assicurato abbia aderito alla presente forma pensionistica individuale in ordine al trasferimento da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e che, sulla base della documentazione prodotta, risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

1.3) Informazioni relative al fondo interno PO Azionario Internazionale a cui sono collegate le prestazioni

Il fondo interno PO Azionario Internazionale è un portafoglio di attivi, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Esso è disciplinato da un regolamento che costituisce parte integrante del contratto, il cui testo è riportato nel presente libretto e del quale si riporta, di seguito, una sintesi dei principali elementi qualificanti.

1.3.1) Finalità, composizione del fondo e limiti di investimento

Scopo del fondo è l'investimento di capitali in attivi diversificati, opportunamente selezionati, con l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo mediante la gestione professionale del portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio.

Il fondo adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari e OICR di natura azionaria, ispirata al benchmark di seguito definito. La componente azionaria potrà essere compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%, in funzione del benchmark stesso e dell'andamento dei mercati finanziari.

La scelta degli investimenti sarà caratterizzata da una gestione finanziaria attiva, prevalentemente in quote di OICR, attraverso una diversificazione per società di gestione, per aree geografiche e per settori

merceologici. Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il fondo potrà avvalersi di OICR gestiti da società appartenenti al gruppo, con politiche di investimento coerenti con quelle del fondo stesso, o di altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel fondo, coerentemente con i profili di rischio del medesimo.

Sarà cura della Società selezionare le quote degli OICR oggetto dell'investimento in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.

1.3.2) Profilo di rischio connesso all'investimento, parametro di riferimento (benchmark) e potenziali destinatari

#### *Rischi connessi all'investimento*

La stipulazione del contratto, descritto dalla presente nota informativa, comporta per l'Assicurato i rischi finanziari riconducibili alla variazione del valore delle quote del fondo del quale sono espressione, che a loro volta sono influenzate dalle oscillazioni del valore degli attivi (attività finanziarie) che compongono il portafoglio del fondo.

Il profilo di rischio del fondo è quindi dipendente dalla tipologia degli attivi presenti: si fornirà di seguito una sintetica descrizione dei rischi connessi alle varie tipologie di titoli distinguendo fra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi si ricordano i titoli di stato, le obbligazioni ed i certificati di deposito).

#### • *Rischio "sistemico"*

Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere "sistemico", connessi i primi all'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Questi ultimi si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a tasso fisso, quanto più lunga è la loro vita residua (intendendosi per vita residua il periodo di tempo fino alla data di scadenza del titolo).

#### • *Rischio "specifico" e "di controparte"*

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere "specifico". Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio "di controparte", rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.

#### • *Rischio "di liquidità"*

Per gli investimenti in titoli non quotati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.

#### • *Rischio "di cambio"*

La parte del patrimonio investita in titoli esteri comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto "di cambio" tra la divisa di riferimento del fondo interno e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

#### • *Rischio "Paese"*

Le operazioni su mercati esteri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### Benchmark e potenziali destinatari dell'investimento

Per le politiche di investimento del fondo PO Azionario Internazionale, la Società si ispira ad un parametro di riferimento (benchmark) determinato dalla seguente composizione di indici:

40% MTS Tasso Monetario in Euro, 60% MSCI World Free in Euro.

L'indice MTS Tasso Monetario è costruito prendendo a riferimento i tassi monetari sul mercato italiano (titoli a tasso variabile, pronti contro termine, BOT a 3 mesi). I titoli sono presenti con un peso rappresentativo della loro importanza sul mercato.

L'indice MSCI World Free è composto approssimativamente da 1600 titoli azionari a maggiore capitalizzazione relativi a 22 paesi industrializzati (la denominazione "free" implica che dall'indice vengono esclusi titoli azionari per cui sussistono restrizioni all'investimento da parte di investitori non residenti).

Gli indici sono pubblicati sul "Il Sole 24 Ore" e sono calcolati con periodicità giornaliera da MTS S.p.A. e da Morgan Stanley Capital International.

In ordine alla composizione del benchmark sopra esplicitata, il profilo di rischio del fondo è rappresentato

al 60% da investimenti di natura azionaria diversificati internazionalmente e al 40% da investimenti in strumenti monetari in euro e, in considerazione del livello di volatilità del suddetto benchmark è annoverabile fra i profili di rischio medio alti.


PO Azionario Internazionale è quindi congeniale a investitori "aggressivi" ovvero con orizzonte temporale piuttosto lungo.

Il rendiconto annuale del fondo prevederà una sezione di confronto fra l'andamento del valore della quota del fondo e l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

La Società si propone di massimizzare il rendimento del fondo rispetto al parametro prescelto.

L'operatività del fondo PO Azionario Internazionale ha avuto inizio nel corso del 2002 e pertanto, alla data di edizione del presente libretto, le serie storiche dei risultati ottenuti, riferiti almeno ad un intero anno di attività, non sono ancora disponibili.

Al fine di illustrare i risultati ottenuti nel passato dal parametro di riferimento (benchmark) cui la Società si ispira per le politiche d'investimento del fondo e di fornire indicazioni circa la relativa volatilità (grado di oscillazione del valore del benchmark) il grafico di seguito riportato riproduce l'andamento registrato (rendimenti % ottenuti) dallo stesso negli ultimi 3 anni, riferito ai valori di chiusura di ogni esercizio.



Si evidenzia di seguito il migliore ed il peggiore rendimento trimestrale (trimestri solari), registrato dal benchmark nel corso del periodo dei tre anni preso in considerazione:

Rendimento migliore	+14,35%
Rendimento peggiore	- 12,44%

È evidente tuttavia che l'andamento storico del benchmark non costituisce presupposto per valutazioni in merito alla futura evoluzione del fondo e del benchmark stesso.

1.3.3) Valuta di denominazione. Il fondo è denominato in EURO.

1.3.4) Modalità di impiego dei premi corrisposti e di determinazione delle quote

Secondo quanto più dettagliatamente precisato al successivo punto 2.2) in ordine alle modalità di pagamento dei premi e del loro utilizzo, la Società, a fronte di ciascun premio corrisposto, impiega la componente finanziaria ad esso relativa nell'acquisto di quote del fondo interno alla Società.

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato settimanalmente dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana - dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il valore complessivo netto del fondo - esplicitato nel regolamento - è la risultante della determinazione delle attività del fondo al netto delle passività; mentre il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai riscatti.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno utile successivo alla determinazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura delle Borse Nazionali, il valore unitario della quota non potesse essere determinato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la determinazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

### 1.3.5) Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e delle commissioni retrocesse alla Società

I crediti d'imposta maturati e le commissioni retrocesse alla Società dal gestore del fondo con cui la Stessa ha preso accordi non vengono riconosciute al fondo.

## 1.4) Informazioni relative alla Gestione Separata PO Vita e PO Vita Più

### 1.4.1) Caratteristiche delle Gestioni Separate PO vita e PO vita Più

Le Gestioni Separate PO vita e PO vita Più, di seguito definite PO vita e PO vita Più, sono un portafoglio di valori mobiliari gestito separatamente dagli altri investimenti della Società. Esse sono disciplinate da un apposito regolamento che costituisce parte integrante del contratto ed il cui testo è riportato nel presente libretto.

Per i contratti legati a PO vita e PO vita Più le rivalutazioni annuali di cui al successivo punto 9), restano definitivamente acquisite, per cui, in ciascun anno, le prestazioni assicurate, al lordo degli oneri fiscali, possono solo aumentare e mai diminuire. Tuttavia mentre la Gestione Separata PO vita prevede un minimo garantito del 2,5% e ben si adatta ad un investitore orientato ad avere almeno la certezza di un rendimento annuo minimo, PO Vita Più, che non prevede alcun minimo garantito, presenta una maggiore componente azionaria e pertanto un più alto profilo di rischio-rendimento.

Una sintesi dei rendiconti annuali delle gestioni separate ed i prospetti trimestrali relativi alla composizione dei rispettivi portafogli saranno pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale.

Al fine di una migliore valutazione - benché puramente indicativa - delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi annui di rendimento riconosciuti dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni dalla Gestione Separata PO vita, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e delle Obbligazioni ed i tassi di inflazione registrati nello stesso periodo.

Anno	Tasso medio di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli Assicurati
1997	6,98%	1,7%	7,09%
1998	4,86%	1,8%	6,22%
1999	4,50%	1,6%	5,21%
2000	5,57%	2,6%	4,73%
2001	4,93%	2,7%	3,77%

L'operatività della Gestione Separata PO vita Più ha avuto inizio nel dicembre 2001 e pertanto i tassi di rendimento riferiti ad un intero anno di attività alla data di edizione del presente libretto non sono ancora disponibili.

Si ricorda comunque che l'andamento storico delle gestioni separate non può essere indicativo delle sue evoluzioni future.

### 1.4.2) Revisione contabile

PO vita e PO vita Più sono oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58 che accerta la rispondenza delle Gestioni al loro regolamento.

### 1.4.3) Spese a carico delle Gestioni Separate

Le spese a carico di PO vita e PO vita Più sono rappresentate da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile
- eventuali interessi passivi.

## 2. Modalità di conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto e di pagamento del premio

### 2.1) Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Assicurato; oppure
- l'Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il contratto entra in vigore il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia avvenuto il pagamento del primo premio ricorrente.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato, che avvenga prima della data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche;
- richiesta di riscatto totale;
- all'atto della corresponsione delle prestazioni interamente in forma di capitale;
- richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche.

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 1.2.1), avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
- oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del precedente punto 1.2.1), avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

## 2.2) Modalità di versamento del premio

Pensione Più dà la possibilità all'Assicurato di scegliere il piano di versamento dei premi più congeniale alle proprie esigenze.

L'Assicurato verserà premi ricorrenti secondo la frequenza di versamento, stabilita alla stipulazione del contratto, che può essere annuale o mensile.

Per la stipulazione del contratto, è necessario versare un premio ricorrente.

L'Assicurato può:

- ad ogni ricorrenza annuale del contratto, modificare la frequenza di versamento da annuale a mensile o viceversa;
- in occasione del versamento di ciascun premio ricorrente, aumentarne o diminuirne l'ammontare, nel rispetto dell'importo minimo di seguito precisato;
- corrispondere premi integrativi.

I premi ricorrenti o integrativi possono essere corrisposti nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. Il loro importo non deve essere inferiore a EUR 50.

La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine di bonifico, a favore della PO vita S.p.A., sul conto dell'Assicurato presso i soggetti abilitati.

In alternativa (estinzione del c/c bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome dell'Assicurato ed il numero del contratto.

La relativa scrittura di addebito costituisce prova del pagamento del premio. Tale pagamento si considera avvenuto alla data valuta per il beneficiario (Società) che deve coincidere con il mercoledì della settimana successiva a quella in cui è stato dato l'ordine di bonifico.

*Relativamente alla prestazione assicurata legata al fondo interno PO Azionario Internazionale, a fronte di ciascun premio corrisposto (ricorrente o integrativo), la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ed il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui è stato dato l'ordine di bonifico. Il giorno di riferimento, le modalità di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote sono precisati al precedente punto 1.3.4).*

La Società si impegna ad inviare sollecitamente all'Assicurato una comunicazione contenente l'ammontare del premio corrisposto e la relativa componente finanziaria, il numero delle quote attribuite, il valore unitario della quota adottato per la conversione, il giorno a cui tale valore unitario si riferisce e la data valuta per la Società relativa al bonifico bancario con cui è avvenuto il pagamento del premio.

*Relativamente alle prestazioni collegate alle gestioni separate, il capitale assicurato derivante da ciascun premio corrisposto coincide con la rispettiva componente finanziaria. Tale capitale viene poi rivalutato in base a quanto specificato al successivo punto 9.*

La componente finanziaria è data dal premio corrisposto al netto dei caricamenti, esplicitati al successivo punto 3.1), dai quali la Società preleva il costo della copertura relativa alla maggiorazione del capitale per il caso morte dell'Assicurato. Tale copertura assicurativa di puro rischio viene pertanto finanziata con una parte del premio corrisposto.

## 3. Costi

### 3.1) Costi gravanti sul contratto

#### *Caricamenti previsti sui premi*

I caricamenti sono pari al 3% del premio versato, così ridotti:

- 2,5% a partire dalla quinta ricorrenza annuale se risultano versati almeno EUR 3.000;
- 2% a partire dalla decima ricorrenza annuale se risultano versati almeno EUR 6.000.

Dai predetti caricamenti la Società preleva il costo della copertura relativa alla maggiorazione del capitale per il caso morte dell'Assicurato.

*Oneri previsti nel caso di capitali trasferiti da altre forme pensionistiche.*

Sull'importo oggetto di trasferimento da altre forme pensionistiche, trattato quale premio, viene applicata un'unica aliquota di caricamento, comprensiva del predetto costo della maggiorazione caso morte, pari al 1,5%.

*Spese previste per l'erogazione della rendita*

Nella determinazione dei coefficienti sono comprese le spese di erogazione della rendita quantificate, indipendentemente dalla rateazione scelta, nella misura dell'1% per ciascuna rata di rendita.

*Spese previste per il trasferimento ad altra linea d'investimento (switch)*

Il primo switch è gratuito, mentre per ogni trasferimento successivo al primo la Società trattiene un importo pari a EUR 50, che verrà detratto dalla somma oggetto di trasferimento.

*Spese previste per il trasferimento ad altre forme pensionistiche*

A seguito dell'operazione di trasferimento ad altre forme pensionistiche di cui al successivo punto 5.2), la Società trattiene, dalla somma oggetto del trasferimento, EUR 100 a titolo di rimborso per le spese sostenute per l'operazione.

*Rendimento trattenuto sulle Gestioni Separate PO vita e PO vita Più*

In occasione della rivalutazione delle prestazioni di cui al successivo punto 9), la Società ha diritto alla conservazione di un rendimento medio annuo della Gestione Separata pari a un punto percentuale. Se la differenza tra rendimento medio annuo della Gestione Separata e rendimento attribuito al contratto è almeno pari a 1%, la Società tratterrà una aliquota di rendimento pari al 10%; in caso contrario tale aliquota sarà incrementata in modo tale da garantire alla Società la conservazione del suddetto punto percentuale.

3.2) Oneri e Spese gravanti sul fondo interno

1. Commissione di gestione applicata dalla Società pari al 1% annuale, prelevata trimestralmente dal fondo interno con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del fondo;
2. spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del fondo: alla data di edizione del presente libretto sono stimabili in EUR 5.000;
3. oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza: i livelli massimi di tali oneri, suddivisi per categoria di attività sono così quantificabili:

azioni, warrants, diritti	5 per mille
premi su azioni	3 per mille
titoli di stato e obbligazionari	3 per mille
Obbligazioni convertibili	5 per mille
Azioni estere	7,5 per mille
Obbligazioni estere	5 per mille
<b>Strumenti derivati:</b>	
Contratti futures e contratti di opzione su titoli e indici di stato, indici azionari, rapporti di valute e merci esteri e contratti di opzione isoalfa	26 euro a contratto
Contratti a premio su azioni estere e su titoli di stato	1,5 per mille del valore nozionale
Contratti di opzione e a termine su valute	1,5 per mille del valore nozionale

4. Commissioni di gestioni relative agli OICR oggetto dell'investimento da parte del fondo, in funzione della diversa tipologia di OICR, nella misura massima qui sotto riportata:

Oicr	commissione di gestione massima
• Monetari	0,72%
• Obbligazionari	1,92%
• Bilanciati	2,16%
• Azionari	3,00%
• Flessibili	2,40%

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'Assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

5. Non sono previsti oneri aggiuntivi connessi alla sottoscrizione, al rimborso delle parti di OICR acquisiti o al trasferimento ad altro OICR (switch).
6. Le Società di Gestione del Risparmio possono applicare, sulla base di esplicite previsioni nei regolamenti dei singoli OICR, ulteriori commissioni di "overperformance" in presenza di rendimenti superiori a parametri prefissati.

*I costi e le spese di qualsiasi tipo incidono sulla redditività dell'investimento assicurativo.*



*Occorre valutare con attenzione gli effetti che la presenza dei costi e delle spese produce sull'operazione di trasferimento, alla scadenza dei primi tre anni di durata contrattuale e negli anni successivi.*

#### 4. Durata del contratto

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del contratto medesimo.

#### 5. Interruzione del pagamento premi, riscatto e trasferimento ai sensi del D.Lgs. 124/93

Purché il contratto non sia risolto, l'Assicurato ha facoltà, senza l'applicazione di alcun onere, di interrompere o di riprendere il pagamento dei premi prima della data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.

##### 5.1) Riscatto

Il riscatto può essere richiesto dall'Assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, ai sensi del decreto ed esclusivamente alle condizioni e nei casi di seguito indicati:

- a) ove vengano meno i requisiti di partecipazione dell'Assicurato alla forma pensionistica individuale attuata mediante il presente contratto (articolo 10 del decreto, comma 1, lettera c). In tal caso può essere richiesto il solo riscatto totale;
- b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In queste ipotesi può essere richiesto il riscatto anche parziale a condizione che l'Assicurato abbia maturato un periodo di contribuzione a forme pensionistiche complementari (compresa la presente forma pensionistica individuale) non inferiore a 8 anni. In ogni caso, l'Assicurato prosegue nella partecipazione alla forma pensionistica individuale oggetto del presente contratto.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere effettuata per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Ai fini contrattuali il riscatto avrà effetto dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta effettuata presso i soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

##### 5.1.1) Richiesta di riscatto del contratto legato al Fondo Interno PO Azionario Internazionale.

###### Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e consiste nell'annullamento del totale delle quote assegnate al contratto.

Il valore di riscatto totale è dato dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta. Il giorno di riferimento, le modalità di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote sono precisati al precedente punto 1.3.4).

*Non è prevista alcuna garanzia di rendimento minimo, e pertanto il rischio finanziario è trasferito sull'Assicurato ed è riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Tale rischio comporta l'eventualità che il predetto valore di riscatto totale possa anche risultare inferiore ai premi complessivamente corrisposti dall'Assicurato.*

###### Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, di un numero di quote non superiore rispetto a quello totale assegnato al contratto. A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un numero di quote ridotto del prodotto dello stesso per il rapporto tra l'importo richiesto, che non può superare il predetto valore di riscatto totale, e quest'ultimo.

##### 5.1.2) Richiesta di riscatto del contratto legato alla Gestione Separata PO vita oppure alla Gestione Separata PO vita Più.

###### Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto totale è pari al valore del capitale assicurato determinato secondo quanto indicato alla lettera B) del precedente punto 1.2.1).

###### Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato ridotto del prodotto dello stesso per il rapporto tra l'importo richiesto, che non può superare il predetto valore di riscatto totale, e quest'ultimo.

*Il valore di riscatto può risultare superiore, ma anche inferiore alla somma dei premi versati dall'Assicurato.*

## 5.2) Trasferimento ad altre o da altre forme pensionistiche

Ai sensi del decreto, l'Assicurato, nel corso del periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, ha la facoltà di trasferire quanto maturato sulla forma pensionistica individuale oggetto del presente contratto:

- a) al fondo pensione complementare, cui l'Assicurato stesso acceda in relazione alla sua nuova attività; oppure
- b) ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

La richiesta di trasferimento deve essere effettuata per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Ai fini contrattuali il trasferimento avrà effetto dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta effettuata presso i soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

La somma oggetto del trasferimento è pari al valore di riscatto totale. La Società trattiene dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'operazione di trasferimento, la somma indicata al precedente paragrafo 3.1).

Il trasferimento da un fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale a quella oggetto del presente contratto può avvenire soltanto dopo l'entrata in vigore dello stesso. La somma oggetto del trasferimento viene disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate nel presente libretto e trattata quale premio, la cui componente finanziaria verrà investita nel fondo interno PO Azionario Internazionale o nella Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni assicurate in base alla scelta effettuata dall'Assicurato al momento della richiesta di trasferimento. Gli oneri trattenuti dalla Società da tale somma, per far fronte ai costi relativi all'operazione di trasferimento e alla maggiorazione per il caso di morte sono esplicitati al precedente punto 3.1).

## 6. Modalità di revoca della proposta

L'Assicurato può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso tramite comunicazione scritta effettuata presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio distaccato della Società, al recapito indicato al precedente paragrafo 3.A.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta la Società rimborsa

all'Assicurato le somme da questi eventualmente corrisposte.

## 7. Modalità di esercizio del diritto di recesso

L'Assicurato può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio distaccato della Società, al recapito indicato al precedente paragrafo 3.A.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Assicurato un importo pari al premio da questi corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto la somma di EUR 25.

## 8. Trasferimento tra fondo interno e gestioni separate (Switch)

Fino alla data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, l'Assicurato può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta effettuata presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente tramite lettera raccomandata indirizzata alla Società medesima, il trasferimento totale del capitale assicurato:

- 1) dal Fondo Interno PO Azionario Internazionale ad una delle gestioni separate, oppure
- 2) da una delle gestioni separate al Fondo Interno PO Azionario Internazionale oppure
- 3) da Gestione Separata PO vita a Gestione Separata PO vita Più, o viceversa.

8.1. Trasferimento dal Fondo Interno PO Azionario Internazionale alla Gestione Separata PO vita oppure alla Gestione Separata PO vita Più.

La richiesta di trasferimento da fondo interno a Gestione Separata comporta l'annullamento delle quote del fondo interno assegnate al contratto. La somma oggetto di trasferimento è pari al valore di riscatto

totale calcolato secondo quanto previsto al precedente punto 5.1.1).

A seguito del trasferimento il capitale assicurato, che coincide con la predetta somma oggetto del trasferimento, nonché i capitali assicurati derivanti dai premi versati successivamente la richiesta, sono determinati secondo quanto previsto alla lettera B del precedente paragrafo 1.2.1) e si rivalutano secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 9.

La Società invia apposita lettera all'Assicurato in cui viene precisato il numero delle quote annullate ed il valore unitario adottato ai fini della determinazione della somma oggetto di trasferimento, nonché l'importo del nuovo capitale assicurato derivante dal trasferimento stesso.

8.2. Trasferimento da Gestione Separata PO vita oppure da Gestione separata PO vita Più a Fondo Interno PO Azionario Internazionale.

Nel caso di trasferimento da Gestione Separata a fondo interno, l'importo della somma oggetto di trasferimento è pari al valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta di trasferimento secondo quanto previsto al precedente punto 5.1.2). La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione al contratto di un numero di quote del fondo interno dato dal rapporto tra la somma oggetto di trasferimento ed il valore unitario delle quote stesse. Il valore unitario delle quote è quello relativo al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta. Il giorno di riferimento, le modalità di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote sono precisati al precedente punto 1.3.4).

A seguito di trasferimento il valore delle quote assegnate in base alla somma oggetto di trasferimento e ai premi versati successivamente alla richiesta, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.2), è legato all'andamento del fondo interno PO Azionario Internazionale.

La Società invia apposita lettera all'Assicurato in cui viene precisato il numero delle quote assegnate ed il valore unitario adottato ai fini della conversione della somma oggetto di trasferimento, nonché l'importo di quest'ultima.

8.3. Trasferimento da Gestione Separata PO vita a Gestione Separata PO vita Più o viceversa.

Nel caso di trasferimento tra gestioni separate l'importo della somma oggetto di trasferimento è pari al valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta di trasferimento secondo quanto previsto al precedente punto 5.1.2). Il capitale assicurato derivante dal trasferimento coincide con la somma oggetto di trasferimento.

A seguito del trasferimento il capitale assicurato, che coincide con la predetta somma oggetto del

trasferimento, nonché i capitali assicurati derivanti dai premi versati successivamente la richiesta, sono determinati secondo quanto previsto alla lettera B del precedente paragrafo 1.2.1) e si rivalutano secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 9.

La Società invia apposita lettera all'Assicurato in cui viene precisato il nuovo importo del capitale assicurato derivante dal trasferimento.

Resta inteso che:

- Per ogni trasferimento successivo al primo la somma oggetto di trasferimento, come determinata ai punti 8.1, 8.2 o 8.3, viene ridotta dell'importo di cui al precedente paragrafo 3.1);
- Nei casi di trasferimento di cui ai punti 8.2 e 8.3 decadono le garanzie di rivalutazione minima del capitale assicurato, di cui al successivo paragrafo 9.1), operanti prima del trasferimento.

## 9. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili delle Gestioni Separate PO vita o PO vita Più (rivalutazioni delle prestazioni assicurate)

Alle prestazioni assicurate legate alle gestioni separate, la Società riconosce una rivalutazione annuale in base alle condizioni di seguito indicate.

9.1) Rivalutazione delle prestazioni durante il periodo di costituzione.

a) Misura annua di rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata PO vita oppure del Regolamento della Gestione Separata PO vita Più, per un'aliquota di partecipazione pari al 90%, purché questa consenta alla Società di conservare almeno 1 punto percentuale di rendimento conseguito.

In caso contrario, l'aliquota applicabile risulterà dal rapporto tra il rendimento conseguito diminuito di 1 punto percentuale ed il rendimento conseguito.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo da attribuire al contratto.

Qualora ad una ricorrenza annuale del contratto il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata prescelta risulti non superiore ad un punto percentuale, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione delle prestazioni assicurate. In ogni caso per le prestazioni legate alla Gestione Separata PO vita, la Società si impegna a garantire la misura annua minima di rivalutazione indicata sulla scheda copertura.

La Società ha la facoltà di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo applicabile, di cui al precedente punto 1.2.1, rispetto al tasso massimo in vigore.

In occasione di ogni revisione, la Società comunica all'Assicurato la nuova misura annua minima di rivalutazione entro il terzo mese precedente la ricorrenza annuale a partire dalla quale viene applicata.

La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dai premi corrisposti successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla data della comunicazione.

La Società, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione:

- qualora l'età dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.

b) Rivalutazione del capitale assicurato

*b.1) Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, fino alla data di inizio del periodo di erogazione delle prestazioni, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente i seguenti valori:*

- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi corrisposti tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a) ridotta in proporzione alla frazione di anno compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato rivalutato ad ogni ricorrenza annuale, i valori del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e dei capitali derivanti dai premi corrisposti nell'anno assicurativo, sono quelli ridotti, come specificato al precedente punto 5, in seguito ai riscatti parziali

effettuati nell'anno assicurativo.

Per i contratti non risolti, la Società invierà annualmente all'Assicurato la comunicazione del valore raggiunto dal capitale assicurato a seguito della rivalutazione.

*b.2) In caso di decesso dell'Assicurato, di richiesta di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica o di switch, che si verifichino tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di calcolo, di seguito definita, si ottiene sommando al valore del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente i seguenti valori:*

- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione di anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo, al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di calcolo.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di calcolo, i valori del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e dei capitali derivanti dai premi corrisposti nell'anno assicurativo in corso, sono quelli ridotti, come specificato al precedente punto 5, in seguito ai riscatti parziali effettuati nel medesimo anno assicurativo.

Per data di calcolo si deve intendere:

- la data di decesso, nel caso di morte dell'Assicurato;
- la data di richiesta di riscatto, nel caso di riscatto;
- la data di richiesta di trasferimento, nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
- la data di richiesta di switch, nel caso di switch.

La predetta misura annua di rivalutazione sarà calcolata, a norma della precedente lettera a), sulla base del rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita oppure della Gestione Separata PO vita Più relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

*b.3) Alla data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto come stabilito al precedente*

punto b.1), se tale data coincide con una ricorrenza annuale del contratto, oppure come stabilito al precedente punto b.2), se tale data è compresa tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, assumendo come data di calcolo la suddetta data di comunicazione.

#### 9.2) Rivalutazione delle prestazioni durante il periodo di erogazione

In base alle condizioni di seguito indicate, la Società riconosce alla rendita in corso di erogazione di cui al precedente punto 1.2.1) una rivalutazione annuale in ragione dei risultati ottenuti dalla Gestione Separata PO vita.

La rivalutazione avverrà in occasione di ogni anniversario dalla data di inizio del periodo di erogazione della rendita, di seguito indicato come *anniversario di rendita*.

##### a) Rivalutazione della rendita in assenza di revisioni delle basi finanziarie

Nel periodo di erogazione, la rendita di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.2.1) verrà rivalutata come segue:

- al primo anniversario di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione;
- ai successivi anniversari di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita raggiunto all'anniversario di rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito (rendimento medio annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata PO vita, moltiplicato per l'aliquota di partecipazione pari al 90%) ed il tasso tecnico di cui al precedente punto 1.2.1), scontata per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso; qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di rivalutazione sarà pari a zero.

##### b) Rivalutazione della rendita in presenza di revisioni delle basi finanziarie

Nel caso il predetto tasso tecnico sia stato rideterminato, la rendita rivalutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate derivanti dai capitali assicurati generati dai premi relativi ad ogni tasso tecnico adottato.

La rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente lettera a) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.

Le rivalutazioni annuali via via riconosciute sono definitivamente acquisite, pertanto le prestazioni assicurate, al lordo degli oneri fiscali, possono solo aumentare e mai diminuire.

#### 10. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per i pagamenti dovuti dalla Società gli aventi diritto potranno rivolgersi presso i soggetti abilitati dalla Società oppure presso l'Ufficio Distaccato della Società di cui al precedente punto 3.A. La Società provvede, contro rilascio di regolare quietanza, ad effettuare tali pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, di cui all'articolo 17 delle condizioni contrattuali, il cui elenco è fornito dalla Società in fase di conclusione del contratto. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno; ciò significa, per esempio, che le somme dovute dalla Società, in caso di decesso dell'Assicurato, non possono essere reclamate dopo 1 anno dalla data di decesso dell'Assicurato. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### 11. Indicazioni generali sul regime fiscale applicabile al contratto (sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente Nota Informativa)

##### TRATTAMENTO DEI PREMI

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

Inoltre, i premi delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, a favore dell'Assicurato o di persone fiscalmente a suo carico - sommati a tutti i premi/contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 con la sola eccezione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) - sono deducibili dal reddito complessivo a fini IRPEF dell'Assicurato, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

In sintesi, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo dell'Assicurato e, comunque, per un importo annuo non superiore a EUR 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per questi redditi la deduzione è ammessa per un importo non superiore al doppio della quota del TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, sempre nel limite del 12% del reddito complessivo e di EUR 5.164,57.

La condizione relativa alla destinazione del TFR non si applica:

- (a) nel caso in cui l'adesione è realizzata unicamente sulla base di accordi fra lavoratori;
- (b) se la forma pensionistica collettiva cui è destinata la quota di TFR non è operante dopo due anni;
- (c) con riferimento ai redditi da lavoro dipendente che derivano da rapporti di lavoro per i quali non sia previsto l'istituto del TFR (ad esempio: taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura);

(d) ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Per i soggetti di cui alla lettera (d), per un periodo transitorio di 5 anni (cioè fino al 31 dicembre 2005), la deducibilità, fermo restando il limite del 12% dal reddito complessivo, è pari al maggior valore tra EUR 5.164,57 e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999.

È inoltre possibile dedurre dal reddito complessivo anche quei contributi/premi versati non nell'interesse proprio, ma nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Questi importi concorreranno insieme ai propri premi/contributi a determinare il limite di deducibilità di EUR 5.164,57, e del 12% del reddito complessivo. Fermo restando che se il familiare a carico è comunque titolare di altri redditi, la deduzione spetta in primo luogo in capo all'interessato (operando il solo limite di EUR 5.164,57) e per la differenza, che non trovi capienza nell'ammontare di tali redditi, in capo al pater familias. Per quest'ultimo, se lavoratore dipendente, la deduzione dei premi/contributi corrisposti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, nei limiti previsti, spetta comunque senza tener conto della condizione della destinazione del TFR.

L'Assicurato che totalmente o parzialmente non ha usufruito o che non intende usufruire della deduzione, comunica alla Società (entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento del premio ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo dei premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. In tale comunicazione, la dizione "non saranno dedotti" sarà accettata dalla Società esclusivamente nel caso in cui si riferisca al periodo o ai periodi per i quali, al momento della risoluzione del contratto, non siano ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi nelle quali i premi/contributi avrebbero potuto essere dedotti.

Le prestazioni riferibili ai premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti non concorreranno a formare la base imponibile al momento dell'erogazione della prestazione.

#### TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno (periodo di imposta) grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. Tale imposta viene versata direttamente dalla Società.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte, previsto dal D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, varia in ragione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

#### *Prestazioni per il caso di morte dell'Assicurato*

Il capitale corrisposto agli eredi dell'Assicurato in caso di suo decesso è soggetto ad una tassazione separata con un prelievo, in acconto, operato dalla Società, in qualità di sostituto d'imposta, in capo all'Assicurato deceduto. L'aliquota adottata è un'aliquota provvisoria determinata con i criteri della tassazione separata e la base imponibile è data dal suddetto capitale al netto della quota riferibile ai redditi già assoggettati ad imposta in fase di costituzione ed ai premi/contributi non dedotti.

Alla tassazione in acconto secondo le regole sopra descritte, fa poi seguito la riliquidazione definitiva dell'imposta operata dall'Amministrazione Finanziaria, in capo all'Assicurato deceduto, in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del capitale.

#### *Prestazioni per il caso di vita dell'Assicurato*

- Le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica (rendita) concorrono a formare il reddito complessivo del percettore soggetto ad Irpef con aliquota progressiva. La base imponibile è costituita dall'importo della prestazione erogata al netto:
  - della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11% (rendimenti finanziari maturati in fase di costituzione) ed ai premi/contributi non dedotti;
  - della quota corrispondente ai rendimenti maturati successivamente all'inizio dell'erogazione della prestazione pensionistica in forma periodica assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5%.

Viene, quindi, tassata con aliquota progressiva Irpef solo quella parte di rendita derivante dai premi/contributi che sono stati dedotti in precedenza e la Società, in qualità di sostituto d'imposta, opera un prelievo a titolo d'acconto.

- Le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette a tassazione separata e la Società, in qualità di sostituto d'imposta, opera un prelievo a titolo d'acconto con un'aliquota provvisoria determinata con i criteri della tassazione separata. L'Amministrazione Finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del capitale.

La base imponibile è data:

1. dal capitale al netto della quota riferibile ai redditi già assoggettati ad imposta in fase di costituzione ed ai premi/contributi non dedotti, nel caso in cui la prestazione richiesta in forma di capitale risulti non superiore ad un terzo del capitale assicurato ovvero il valore della prestazione in forma periodica, calcolato con riferimento ai due terzi del capitale assicurato, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge;
2. dal capitale al netto della quota riferibile ai soli premi/contributi non dedotti e non anche ai redditi già assoggettati ad imposta in fase di costituzione, nel caso in cui la prestazione richiesta in forma

di capitale risulti superiore ad un terzo del capitale assicurato.

#### *Riscatto totale di cui al precedente punto 5)*

Il riscatto totale esercitato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 124/93, per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, è assoggettato al medesimo trattamento riservato alle prestazioni erogate in forma di capitale di cui al precedente punto 1. .

Il riscatto totale, esercitato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 124/93, che non derivi dalle predette cause, è assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF per un importo assunto al netto della quota riferibile ai premi/contributi non dedotti ed ai redditi già assoggettati ad imposta in fase di costituzione.

#### *Riscatto anche parziale di cui al precedente punto 5)*

Il riscatto anche parziale, esercitato ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis del D.Lgs. 124/93, è assoggettato a tassazione separata mediante l'applicazione di una aliquota determinata secondo gli stessi criteri adottati per il trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.

L'imponibile in questo caso è però costituito dall'intero importo percepito al netto della quota riferibile ai soli premi/contributi non dedotti e non anche ai redditi già assoggettati ad imposta in fase di costituzione. Soltanto al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, la Società (sostituto d'imposta) prima e gli uffici finanziari poi, sono chiamati ad operare un conguaglio ricostruendo l'intera posizione maturata.

#### *Trasferimento*

Le operazioni di trasferimento della presente forma pensionistica individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ovvero da un fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale alla presente forma pensionistica individuale sono, in linea generale, esenti da ogni onere fiscale.

## 12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

## 13. Regole relative all'esame dei reclami degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organi competenti ad esaminarli

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni

alla Società, rivolgendosi all'ufficio Reclami che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

## 14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni altro documento ad esso afferente sono redatti in lingua italiana.

## 15. Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio l'Assicurato o il Beneficiario.

## 16. Tutela delle Persone e di altri Soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge n. 675/96)

I dati personali dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

### ● 3.D INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

#### 1. Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto all'Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

#### 2. Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto all'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative alla copertura assicurativa qualora questa subisca variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive

al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Per i contratti in vigore, la Società fornirà con cadenza annuale all'Assicurato un'informativa sintetica sull'investimento assicurativo in cui, al lordo degli oneri fiscali, figureranno rispettivamente:

per i contratti legati ad una Gestione Separata:

- il valore raggiunto dalle prestazioni assicurate;
- il totale dei premi complessivamente corrisposti;
- i valori di riscatto totale e della somma trasferibile ad altra forma pensionistica;

per i contratti legati al Fondo Interno:

- il numero di quote complessivamente assegnate al contratto ed il loro controvalore all'inizio dell'anno assicurativo oggetto di rendicontazione;
- il dettaglio dei premi complessivamente corrisposti e della relativa componente finanziaria investita nel corso del predetto anno assicurativo ed il numero di quote assegnate ad essi relative con l'indicazione del loro controvalore;
- il numero di quote complessivamente assegnate al contratto ed il loro relativo controvalore alla fine dell'anno assicurativo oggetto di rendicontazione;
- il valore di riscatto totale e della somma trasferibile ad altra forma pensionistica calcolati alla fine dell'anno assicurativo oggetto di rendicontazione;
- un grafico, su base mensile, riprodotto l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.

*La Società si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'Assicurato, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo.*

A richiesta dell'Assicurato, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, la Società fornirà altresì sollecitamente e comunque non oltre 10 gg. dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare riguardo al valore di riscatto maturato e al riepilogo dei premi.

### 3. Comunicazioni a cura dell'Assicurato

L'Assicurato che totalmente o parzialmente non ha usufruito o che non intende usufruire della deduzione, comunica alla Società l'importo dei premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi secondo quanto precisato alla precedente sezione 3.C, punto 11.

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione - rilasciata dalle suddette forme pensionistiche complementari - attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle condizioni contrattuali, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla legge. L'elenco dell'anzidetta documentazione è contenuto nel modulo di richiesta di liquidazione prestampato fornito dalla Società e disponibile presso i soggetti abilitati oppure presso l'Ufficio Distaccato della Società di cui al precedente punto 3.A).



## Condizioni Contrattuali

### Pensione più

Forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a premi ricorrenti ed integrativi, legata al:

- Fondo Interno PO Azionario Internazionale (Tariffa n° 346);

oppure alla

- Gestione Separata PO vita (Tariffa n° 376);

oppure alla

- Gestione Separata PO vita Più (Tariffa n° 376).

Pensione Più è una polizza previdenziale individuale finalizzata ad ottenere l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico.

Tale polizza si sviluppa su due periodi. Un primo periodo definito periodo di costituzione ed uno successivo definito periodo di erogazione.

Il periodo di costituzione è il periodo di durata contrattuale in cui si forma il capitale assicurato da utilizzare per la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Esso ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l'inizio del periodo di erogazione. Durante tale periodo l'investimento assicurativo, *se collegato all'andamento delle quote del fondo interno PO Azionario Internazionale, è caratterizzato da un rischio finanziario a carico dell'Assicurato.*

Il periodo di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le prestazioni pensionistiche. Esso ha inizio entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del successivo articolo 1.

Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni contrattuali, dal regolamento del fondo interno PO Azionario Internazionale, dai regolamenti delle gestioni separate PO vita e PO vita Più (di seguito definite gestioni separate), dalle disposizioni del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito definito decreto, e sarà automaticamente adeguato in tutte le sue condizioni ad ogni eventuale modifica od integrazione dello stesso. In tal caso la Società provvederà a fornire all'Assicurato ogni necessaria informazione.

Le figure del Contraente e dell'Assicurato coincidono.

## ● PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

### Articolo 1 - Prestazioni assicurate

1.A) Prestazioni assicurate nel corso del periodo di costituzione (in caso di morte dell'Assicurato) In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi nel corso del periodo di costituzione e purché il contratto non sia risolto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari il capitale assicurato maggiorato di una percentuale che dipende dal sesso e dall'età dell'Assicurato al momento del decesso secondo quanto precisato nella tabella seguente:

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione del capitale	
	Assicurati di sesso maschile	Assicurati di sesso femminile
0-34	1,00%	2,00%
35-49	0,70%	1,20%
50-64	0,20%	0,40%
65-79	0,04%	0,05%

Ai fini della presente copertura assicurativa, per capitale assicurato si intende:

A) nel caso di prestazioni assicurate collegate al fondo interno PO Azionario Internazionale, il prodotto del valore unitario delle quote, di cui alla lettera d) del successivo articolo 18, per il numero delle stesse che risultano assegnate al contratto alla data del giorno di riferimento di cui alla lettera d) del successivo articolo 18. La comunicazione del decesso deve essere effettuata per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Qualora, alla data di pervenimento della predetta comunicazione di decesso, risultino premi incassati non ancora convertiti in quote, la Società liquiderà, in luogo del capitale assicurato derivante dagli anzidetti premi, la componente finanziaria ad essi relativa definita al successivo articolo 2.

B) nel caso di prestazioni assicurate collegate alle gestioni separate, il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio che risulta corrisposto non oltre la data della comunicazione del decesso, effettuata tramite dichiarazione scritta presso i soggetti abilitati o direttamente alla Società tramite lettera raccomandata. I suddetti capitali saranno rivalutati in base a quanto specificato al successivo articolo 9. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dalla rispettiva componente finanziaria.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Tuttavia, la Società non corrisponde alcun importo per il decesso cagionato da:

- dolo del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza: in questo caso la copertura può essere fornita, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

1.B) Prestazioni assicurate nel corso del periodo d'erogazione (in caso di vita dell'Assicurato)

La Società s'impegna a pagare ai Beneficiari le prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia, ai sensi dell'Articolo 9-TER del decreto - di seguito definite prestazioni -, a condizione che l'Assicurato:

- abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni;
- sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- abbia inoltrato a mezzo dichiarazione scritta effettuata presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente tramite lettera raccomandata indirizzata alla Società medesima la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
  - contenere l'indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti condizioni contrattuali in conformità alle disposizioni del decreto (forma periodica o di capitale), nonché l'indicazione del secondo Assicurato qualora si optasse per la prestazione periodica di cui alla lettera c) del successivo punto 1.B.1);
  - essere corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 17.

I requisiti per la corresponsione delle prestazioni maturano:

- a) per le prestazioni di vecchiaia, *al compimento dell'età pensionabile dell'Assicurato* stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter dell'anzidetto decreto e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 Agosto 1995, n. 335 ed eventuali modifiche od integrazioni;
- b) per le prestazioni di anzianità, *alla cessazione dell'attività lavorativa dell'Assicurato*, con un minimo di quindici anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto ed a condizione che l'età dell'Assicurato stesso sia non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Ai fini del computo degli anni di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche, previste dal decreto, maturati dall'Assicurato.

Entro 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per la corresponsione delle prestazioni, l'Assicurato si impegna a darne comunicazione scritta alla Società, segnalando l'eventuale richiesta di differire l'erogazione delle prestazioni ad una data successiva, ma non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile, anche proseguendo nel versamento dei premi.

A partire dall'inizio del periodo di erogazione, le prestazioni possono essere corrisposte, a scelta dell'Assicurato, in forma periodica o di capitale secondo quanto di seguito precisato.

1.B.1) Prestazioni erogate totalmente in forma periodica

In base al presente contratto, l'Assicurato può scegliere una delle seguenti prestazioni in forma periodica:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

La rendita è corrisposta in rate anticipate con la rateazione scelta dall'Assicurato tra quelle qui sotto elencate:

- annuale
- semestrale
- quadrimestrale
- trimestrale
- bimestrale
- mensile.

L'erogazione della rendita decorre dalla data di inizio del periodo di erogazione.

Durante l'erogazione:

- la rendita si rivaluta secondo quanto previsto al successivo articolo 9;
- il contratto non è riscattabile;
- non possono essere corrisposti premi.

Il valore della rendita annua è calcolato moltiplicando il capitale assicurato all'inizio del periodo di erogazione per il coefficiente stabilito dalla società su basi demografiche e finanziarie. Il predetto capitale assicurato è dato:

A) nel caso di prestazioni assicurate collegate al fondo interno PO Azionario Internazionale, dal prodotto del valore unitario delle quote, di cui alla lettera e) del successivo articolo 18, per il numero delle stesse che risultano assegnate al contratto alla data del giorno di riferimento di cui alla lettera e) del successivo articolo 18.

B) nel caso di prestazioni assicurate collegate alle gestioni separate, dal cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto, rivalutato in base a quanto specificato al successivo articolo 9. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dalla rispettiva componente finanziaria.

Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'Assicurato, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Nelle tabelle allegate alle presenti condizioni contrattuali sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la rendita annua di cui alla precedente lettera a). La Società, su richiesta dell'Assicurato, fornisce altresì i coefficienti per tutte le altre forme di rendita previste dal presente contratto.

I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando come base demografica le tavole RG48, mentre le basi finanziarie sono rappresentate dal tasso tecnico indicato sulla scheda copertura. Il predetto tasso non può superare il tasso annuo massimo applicabile di cui all'articolo 1 del Provvedimento ISVAP del 6 novembre 1998 n. 1036G pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1998 n. 272.

La Società potrà stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti solo nel caso in cui si verificano significative variazioni negli scenari demografico-finanziari. In particolare, la Società ha la facoltà di procedere alla revisione dei suddetti coefficienti al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- qualora sia rilevato un aumento della media delle speranze di vita dei soggetti maschi e femmine per le età comprese tra 55 e 65 anni non inferiore al 5%. La speranza di vita è riportata sulle tavole di mortalità della popolazione italiana, pubblicate dall'ISTAT in rapporto ad un Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. La rilevazione è effettuata dalla Società tra il Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, di riferimento per i coefficienti in uso, e l'ultimo Censimento per il quale l'ISTAT abbia pubblicato le tavole di mortalità;
- qualora venga rilevata una variazione nel valore percentuale del suddetto tasso annuo massimo applicabile, rispetto al tasso massimo in vigore.

Per i coefficienti riportati nelle tabelle allegate, le basi demografiche di riferimento per rilevare il predetto aumento della media delle speranze di vita sono quelle relative alle tavole di mortalità pubblicate dall'ISTAT in rapporto al censimento dell'anno 1991.

Nel caso intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso, la Società comunica all'Assicurato la data di entrata in vigore dei nuovi coefficienti entro il terzo mese precedente tale data.

La modifica delle basi finanziarie avrà effetto solo sui capitali assicurati derivanti dai premi corrisposti successivamente alla data d'entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, in caso di modifica delle basi finanziarie, la rendita erogabile si ottiene dalla somma delle rendite derivanti dai capitali assicurati generati dai premi relativi a ciascun tasso tecnico adottato.

La Società, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti:

- qualora l'età dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.

#### 1.B.2) Prestazioni erogate parzialmente o totalmente in forma di capitale

In base al presente contratto, l'Assicurato può scegliere, in alternativa alle prestazioni erogate totalmente in forma periodica una fra le seguenti prestazioni:

1. *prestazioni in forma di capitale, per un importo non superiore al 50% del capitale assicurato.* Per le prestazioni legate al fondo interno PO Azionario Internazionale il capitale assicurato è determinato secondo quanto previsto alla lettera A) del precedente punto 1.B.1). Per le prestazioni legate alle gestioni separate, il capitale assicurato è determinato secondo quanto precisato alla lettera B) del precedente punto 1.B.1). La quota residua di capitale assicurato viene erogata in una delle prestazioni in forma periodica di cui al precedente punto 1.B.1).

2. *prestazioni in forma di capitale per un importo maggiore del 50% del capitale assicurato, calcolato come indicato al precedente punto 1., a condizione che:*

- l'importo annuo della prestazione in forma periodica che si otterrebbe dalla conversione del suddetto capitale assicurato risulti di ammontare inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 Agosto 1995, n. 335;

oppure:

- l'Assicurato abbia aderito alla presente forma pensionistica individuale in ordine al trasferimento da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e che, sulla base della documentazione prodotta, risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

## Articolo 2 - Premio

A fronte delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, l'Assicurato verserà premi ricorrenti secondo la frequenza di versamento, stabilita alla stipulazione, che può essere annuale o mensile.

Il primo premio ricorrente deve essere corrisposto all'atto della stipulazione del contratto.

L'Assicurato può:

- \* ad ogni ricorrenza annuale del contratto, modificare la frequenza di versamento da annuale a mensile o viceversa;
- \* in occasione del versamento di ciascun premio ricorrente, aumentarne o diminuirne l'ammontare, nel rispetto dell'importo minimo di seguito precisato;
- \* effettuare versamenti integrativi.

I premi ricorrenti successivi al primo, ed i premi integrativi, possono essere corrisposti nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1. L'importo di ciascun premio corrisposto (ricorrente o integrativo) non può risultare inferiore a EUR 50.

La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine di bonifico, a favore della PO vita S.p.A., sul conto dell'Assicurato presso i soggetti abilitati dalla Società.

In alternativa (estinzione del c/c bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome dell'Assicurato ed il numero del contratto.

La relativa scrittura di addebito costituisce prova del pagamento del premio. Tale pagamento si considera avvenuto alla data valuta per il beneficiario (Società) che deve coincidere con il mercoledì della settimana successiva a quella in cui è stato dato l'ordine di bonifico.

Relativamente alla prestazione assicurata legata al fondo interno PO Azionario Internazionale, a fronte di ciascun premio corrisposto (ricorrente o integrativo), la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ed il valore unitario della quota di cui alla lettera a) del successivo articolo 18.

Relativamente alle prestazioni collegate alle gestioni separate, il capitale assicurato derivante da ciascun premio corrisposto coincide con la rispettiva componente finanziaria. Tale capitale viene poi rivalutato in base a quanto specificato al successivo articolo 9.

La componente finanziaria è data dal premio corrisposto al netto dei caricamenti, comprensivi del costo della maggiorazione caso morte di cui al precedente articolo 1 punto 1.A), la cui misura percentuale è riportata in Nota Informativa.

## ● PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

### Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Assicurato;
- oppure
- l'Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la scheda copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società.

Il contratto entra in vigore il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia avvenuto il pagamento del primo premio ricorrente.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del contratto medesimo.

Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto di cui al successivo articolo 4;
- decesso dell'Assicurato, di cui al punto 1.A) del precedente articolo 1;
- richiesta di riscatto totale di cui al successivo articolo 10.a);
- all'atto della corresponsione delle prestazioni interamente in forma di capitale di cui al punto 1.B.2) del precedente articolo 1;
- richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche di cui al successivo articolo 11.

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del punto 1.B.1) del precedente articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
- oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del punto 1.B.1) del precedente

articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

#### Articolo 4 - Revocabilità della Proposta e diritto di recesso dal Contratto

L'Assicurato può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso, o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio distaccato della Società, al recapito indicato al punto 3.A della Nota Informativa.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Assicurato le somme da questi eventualmente corrisposte. Tuttavia, in caso di recesso, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25.

#### Articolo 5 - Obblighi della Società e dell'Assicurato

Gli obblighi della Società e dell'Assicurato risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da essi firmati.

#### Articolo 6 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, della maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte di cui al punto 1.A del precedente articolo 1 e dell'eventuale rendita di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1. Analoga rettifica verrà effettuata in caso di inesatta dichiarazione dell'Assicurato sull'attività esercitata o sui requisiti di accesso alle prestazioni.

### ● PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

#### Articolo 7 - Interruzione e ripresa del pagamento dei premi

Purché il contratto non sia risolto, l'Assicurato ha facoltà, senza l'applicazione di alcun onere, di interrompere o di riprendere il pagamento dei premi prima della data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1.

#### Articolo 8 - Trasferimento tra fondo interno e gestioni separate (Switch)

Fino alla data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto riportata sulla scheda copertura, l'Assicurato può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta effettuata presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente tramite lettera raccomandata indirizzata alla Società medesima, il trasferimento totale del capitale assicurato:

- 1) dal Fondo Interno PO Azionario Internazionale ad una delle gestioni separate, oppure
- 2) da una delle Gestioni Separate al Fondo Interno PO Azionario Internazionale oppure
- 3) da Gestione Separata PO vita a Gestione Separata PO vita Più, o viceversa.

8.1. Trasferimento dal Fondo Interno PO Azionario Internazionale alla Gestione Separata PO vita oppure alla Gestione Separata PO vita Più.

La richiesta di trasferimento da fondo interno alla gestione separata comporta l'annullamento delle quote del fondo interno assegnate al contratto. La somma oggetto di trasferimento è pari al valore di riscatto totale di cui al punto 10.1) del successivo articolo 10).

A seguito del trasferimento:

- il capitale assicurato, che coincide con la predetta somma oggetto del trasferimento, nonché i capitali assicurati derivanti dai premi versati successivamente la richiesta e calcolati secondo quanto previsto alla lettera B), punto 1.B.1) del precedente articolo 1, si rivalutano secondo quanto stabilito al punto 9.1 del successivo articolo 9.
- la Società invia apposita lettera all'Assicurato in cui viene precisato il numero delle quote annullate ed il valore unitario adottato ai fini della determinazione della somma oggetto di trasferimento, nonché l'importo del nuovo capitale assicurato derivante dal trasferimento stesso.

8.2. Trasferimento da Gestione Separata PO vita oppure da Gestione Separata PO vita Più a Fondo Interno PO Azionario Internazionale.

Nel caso di trasferimento da Gestione Separata a fondo interno, la somma oggetto di trasferimento è pari al valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta di trasferimento secondo quanto previsto al punto 10.2) del successivo articolo 10. La richiesta di trasferimento comporta l'assegnazione al contratto di un numero di quote del fondo interno dato dal rapporto tra la somma oggetto di trasferimento ed il valore unitario delle quote stesse di cui al punto c) del successivo articolo 18.

A seguito di trasferimento:

- il valore delle quote assegnate in base alla somma oggetto di trasferimento e ai premi versati successivamente la richiesta secondo quanto previsto al precedente articolo 2, è legato all'andamento del fondo interno PO Azionario Internazionale.
- La Società invia apposita lettera all'Assicurato in cui viene precisato il numero delle quote assegnate ed il valore unitario adottato ai fini della conversione della somma oggetto di trasferimento, nonché l'importo di quest'ultima.

8.3. Trasferimento da Gestione Separata PO vita a Gestione Separata PO vita Più o viceversa.

Nel caso di trasferimento tra gestioni separate la somma oggetto di trasferimento è pari al valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta di trasferimento secondo quanto previsto al punto 10.2) del successivo articolo 10.

A seguito di trasferimento:

- il capitale assicurato, che coincide con la predetta somma oggetto del trasferimento, ed i capitali assicurati derivanti dai premi versati successivamente la richiesta, calcolati secondo quanto previsto alla lettera B), punto 1.B.1) del precedente articolo 1, si rivalutano secondo quanto stabilito al punto 9.1 del successivo articolo 9.
- la Società invia apposita lettera all'Assicurato in cui viene precisato il nuovo importo del Capitale Assicurato derivante dal trasferimento.

Resta inteso che:

- per ogni trasferimento successivo al primo la somma oggetto di trasferimento, come determinata ai punti 8.1, 8.2 o 8.3, viene ridotta dell'importo indicato in Nota Informativa.
- nei casi di trasferimento di cui ai punti 8.2 e 8.3 decadono le garanzie di rivalutazione minima del capitale assicurato, operanti prima del trasferimento, di cui al punto 9.1 del successivo articolo 9.

## Articolo 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate legate alle gestioni separate

Alle prestazioni assicurate legate alle gestioni separate, la Società riconosce una rivalutazione annuale in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento delle gestioni separate, attività per un importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

9.1) Rivalutazione delle prestazioni durante il periodo di costituzione.

a) Misura annua di rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata PO vita oppure del Regolamento della Gestione Separata PO vita Più, per un'aliquota di partecipazione pari al 90%, purché questa consenta alla Società di conservare almeno 1 punto percentuale di rendimento conseguito.

In caso contrario, l'aliquota applicabile risulterà dal rapporto tra il rendimento conseguito diminuito di 1 punto percentuale ed il rendimento conseguito.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo da attribuire al contratto.

Qualora ad una ricorrenza annuale del contratto il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata prescelta risulti non superiore ad un punto percentuale, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione delle prestazioni assicurate. In ogni caso per le prestazioni legate alla Gestione Separata PO vita, la Società si impegna a garantire la misura annua minima di rivalutazione indicata sulla scheda copertura.

La Società ha la facoltà di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo applicabile, di cui al punto 1. B. 1) del precedente articolo 1, rispetto al tasso massimo in vigore.

In occasione di ogni revisione, la Società comunica all'Assicurato la nuova misura annua minima di rivalutazione entro il terzo mese precedente la ricorrenza annuale a partire dalla quale viene applicata.

La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dai premi corrisposti successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla data della comunicazione.

La Società, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di

rivalutazione:

- qualora l'età dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.

b) Rivalutazione del capitale assicurato

*b.1) Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, fino alla data di inizio del periodo di erogazione delle prestazioni, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente i seguenti valori:*

- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi corrisposti tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a) ridotta in proporzione alla frazione di anno compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato rivalutato ad ogni ricorrenza annuale, i valori del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e dei capitali derivanti dai premi corrisposti nell'anno assicurativo, sono quelli ridotti, come specificato al successivo articolo 10, in seguito ai riscatti parziali effettuati nell'anno assicurativo.

Per i contratti non risolti, la Società invierà annualmente all'Assicurato la comunicazione del valore raggiunto dal capitale assicurato a seguito della rivalutazione.

*b.2) In caso di decesso dell'Assicurato, di richiesta di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica o di switch, che si verifichino tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di calcolo, di seguito definita, si ottiene sommando al valore del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente i seguenti valori:*

- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;

- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione di anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo, al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di calcolo.

Ai fini del calcolo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di calcolo, i valori del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e dei capitali derivanti dai premi corrisposti nell'anno assicurativo in corso, sono quelli ridotti, come specificato al successivo articolo 10, in seguito ai riscatti parziali effettuati nel medesimo anno assicurativo.

Per data di calcolo si deve intendere:

- la data di decesso, nel caso di morte dell'Assicurato;
- la data di richiesta di riscatto, nel caso di riscatto;
- la data di richiesta di trasferimento, nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
- la data di richiesta di switch, nel caso di switch.

La predetta misura annua di rivalutazione sarà calcolata, a norma della precedente lettera a), sulla base del rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita oppure della Gestione Separata PO vita Più relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

*b.3) Alla data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto come stabilito al precedente punto b.1), se tale data coincide con una ricorrenza annuale del contratto, oppure come stabilito al precedente punto b.2), se tale data è compresa tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, assumendo come data di calcolo la suddetta data di comunicazione.*

9.2) Rivalutazione delle prestazioni durante il periodo di erogazione

In base alle condizioni di seguito indicate, la Società riconosce alla rendita in corso di erogazione di cui al punto 1.B del precedente articolo 1 una rivalutazione annuale in ragione dei risultati ottenuti dalla Gestione Separata PO vita.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata medesima, attività per un importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione avverrà in occasione di ogni anniversario dalla data di inizio del periodo di erogazione della rendita, di seguito indicato come anniversario di rendita.

*a) Rivalutazione della rendita in assenza di revisioni delle basi finanziarie*

Nel periodo di erogazione, la rendita di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.B.1) del precedente articolo 1 verrà rivalutata come segue:

- al primo anniversario di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione;
- ai successivi anniversari di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita raggiunto all'anniversario di rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito (rendimento medio annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata PO vita, moltiplicato per l'aliquota di partecipazione ai risultati ottenuti dalla Gestione Separata medesima pari al 90%) ed il tasso tecnico di cui al precedente punto 1.B.1) articolo 1, scontata per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso; qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di rivalutazione sarà pari a zero.

*b) Rivalutazione della rendita in presenza di revisioni delle basi finanziarie*

Nel caso il predetto tasso tecnico sia stato rideterminato, la rendita rivalutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate derivanti dai capitali assicurati generati dai premi relativi ad ogni tasso tecnico adottato.

La rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente lettera a) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.

## Articolo 10 - Riscatto

Il riscatto può essere richiesto dall'Assicurato nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1, ai sensi del decreto ed esclusivamente alle condizioni e nei casi di seguito indicati:

- a) ove vengano meno i requisiti di partecipazione dell'Assicurato alla forma pensionistica individuale attuata mediante il presente contratto (articolo 10 del decreto, comma 1, lettera c). In tal caso può essere richiesto il solo riscatto totale;
- b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi

di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In queste ipotesi può essere richiesto il riscatto anche parziale a condizione che l'Assicurato abbia maturato un periodo di contribuzione a forme pensionistiche complementari (compresa la presente forma pensionistica individuale) non inferiore a 8 anni. In ogni caso, l'Assicurato prosegue nella partecipazione alla forma pensionistica individuale oggetto del presente contratto.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere effettuata tramite dichiarazione scritta presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata. Ai fini contrattuali il riscatto avrà effetto dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta effettuata presso i soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

### 10.1) Richiesta di riscatto del contratto legato al Fondo Interno PO Azionario Internazionale.

#### Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e consiste nell'annullamento del totale delle quote assegnate al contratto.

Il valore di riscatto totale è dato dal prodotto del numero di quote che risultano assegnate al contratto alla data del giorno di riferimento di cui alla lettera b) del successivo articolo 18 per il loro valore unitario di cui alla lettera b) del successivo articolo 18.

#### Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto e consiste nell'annullamento, con effetto dalla data di richiesta, di un numero di quote non superiore rispetto a quello totale assegnato al contratto. A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un numero di quote ridotto del prodotto dello stesso per il rapporto tra l'importo richiesto, che non può superare il predetto valore di riscatto totale, e quest'ultimo.

### 10.2) Richiesta di riscatto dal contratto legato alla Gestione Separata PO vita oppure alla Gestione Separata PO vita Più.

#### Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto totale è pari al valore del capitale assicurato determinato secondo quanto indicato alla lettera B), punto 1.B.1) del precedente articolo 1.



#### Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato ridotto del prodotto dello stesso per il rapporto tra l'importo richiesto, che non può superare il predetto valore di riscatto totale, e quest'ultimo.

#### Articolo 11 - Trasferimento ad altre o da altre forme pensionistiche

Ai sensi del decreto, l'Assicurato, nel corso del periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1, ha la facoltà di trasferire quanto maturato sulla forma pensionistica individuale oggetto del presente contratto:

- a) al fondo pensione complementare, cui l'Assicurato stesso acceda in relazione alla sua nuova attività; oppure
- b) ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

La richiesta di trasferimento deve essere effettuata per iscritto presso i soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata.

Ai fini contrattuali il trasferimento avrà effetto dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta effettuata presso i soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

La somma oggetto del trasferimento è pari al valore di riscatto totale di cui al precedente articolo 10. La Società trattiene dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'operazione di trasferimento, la somma indicata in Nota Informativa.

Il trasferimento da un fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale alla forma pensionistica individuale oggetto del presente contratto può avvenire soltanto dopo l'entrata in vigore dello stesso. La somma oggetto del trasferimento viene disciplinata dalle presenti condizioni contrattuali e trattata quale premio, la cui componente finanziaria verrà investita nel fondo interno PO Azionario Internazionale o nella Gestione Separata a cui sono collegate le prestazioni assicurate in base alla scelta effettuata dall'Assicurato al momento della richiesta di trasferimento. Gli oneri trattenuti dalla Società da tale somma, per far fronte ai costi relativi all'operazione di trasferimento e alla maggiorazione per il caso di morte, di cui al punto 1.A del precedente articolo 1, sono esplicitati nella Nota Informativa.

#### Articolo 12 - Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

#### Articolo 13 - Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto

Qualora, nel corso del periodo di costituzione, l'Assicurato intenda effettuare più di una delle operazioni di seguito indicate contestualmente o in modo che comportino l'annullamento o l'assegnazione delle quote in base al medesimo valore unitario, la Società procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- I. Liquidazione del riscatto parziale (articolo 10);
- II. Trasferimento al fondo interno o ad una Gestione Separata (Switch) (articolo 8);
- III. Investimento della componente finanziaria relativa al premio integrativo nel fondo interno o in una Gestione Separata (articolo 2);
- IV. Investimento della componente finanziaria relativa al premio ricorrente nel fondo interno o in una Gestione Separata (articolo 2).
- V. Trasferimento ad altre o da altre forme pensionistiche (articolo 11).

#### Articolo 14 - Cessione, Pegno e vincolo

Non è prevista la possibilità di cedere o di dare in pegno il contratto, né di vincolare le somme assicurate.

#### Articolo 15 - Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, l'Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

### ● PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

#### Articolo 16 - Beneficiari

Ai sensi del presente contratto si intendono Beneficiari l'Assicurato stesso o, in difetto, i suoi eredi.

#### Articolo 17 - Pagamenti della Società

Per i pagamenti dovuti dalla Società gli aventi diritto potranno rivolgersi presso i soggetti abilitati dalla Società oppure presso l'Ufficio Distaccato della Società di cui al precedente punto 3.A. La Società provvede, contro rilascio di regolare quietanza, ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari a:

- a) verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto, ai sensi del decreto;
- b) adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari per i quali, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47 e sue eventuali successive integrazioni o modifiche, la Società operi in veste di sostituto di imposta.

L'elenco della documentazione da consegnare per ogni tipologia di pagamento è fornito dalla Società in fase di conclusione del contratto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli elencati al precedente articolo 3, che si è verificato per primo, nulla è più dovuto dalla Società.

## Articolo 18 - Determinazione della data effettiva di conversione e quotazione adottata

Con riferimento al tipo di operazione di assegnazione od annullamento delle quote del fondo interno PO Azionario Internazionale, il valore unitario ad esse relativo, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 5), del regolamento del fondo è quello di seguito precisato:

- a) *Versamento dei premi*: il valore unitario adottato per l'assegnazione di nuove quote a seguito del versamento dei premi è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data dell'ordine di bonifico col quale è stato corrisposto il premio stesso;
- b) *Riscatto o Trasferimento ad altre forme pensionistiche*: il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di richiesta di riscatto o di trasferimento ad altre forme pensionistiche è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto o di trasferimento;
- c) *Trasferimento da Gestione Separata a fondo interno (Switch)*: il valore unitario adottato per l'assegnazione delle quote del fondo interno a seguito di trasferimento da una Gestione Separata al fondo interno stesso, è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta dello switch;

d) *Decesso dell'Assicurato*: il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di decesso dell'Assicurato è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso. Qualora la comunicazione della morte dell'Assicurato, effettuata da parte degli aventi diritto, pervenga alla Società oltre il trentesimo giorno successivo alla data di decesso, il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote sarà quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data della comunicazione;

e) *Corresponsione delle prestazioni nel corso del periodo di erogazione*: il valore unitario adottato per l'annullamento delle quote assegnate al contratto a seguito di richiesta di erogazione delle prestazioni di cui al punto 1.B) del precedente articolo 1 è quello del giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di comunicazione alla Società dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al predetto articolo 1.

Per giorno di riferimento si intende il giorno in riferimento al quale la Società determina, secondo quanto precisato all'articolo 5) del regolamento del fondo interno, il valore unitario della quota. Tale giorno coincide con il mercoledì di ogni settimana.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura delle Borse Nazionali, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

## ● PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

### Articolo 19 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

## Articolo 20 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## Articolo 21 - Foro Competente

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio l'Assicurato o il Beneficiario.



# Regolamento del fondo interno PO Azionario Internazionale

## Art. 1) Denominazione

Il presente Regolamento disciplina il fondo interno assicurativo denominato PO Azionario Internazionale (di seguito fondo), istituito da PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A (di seguito Società).

## Art. 2) Obiettivi e caratteristiche del fondo interno

Il fondo è un portafoglio di attivi, espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

Il suo scopo è l'investimento di capitali in attivi diversificati, opportunamente selezionati, con l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo mediante la gestione professionale del portafoglio e secondo principi di ripartizione del rischio.

In particolare, il fondo adotterà una politica d'investimento volta a perseguire una composizione di portafoglio orientata prevalentemente verso strumenti finanziari e OICR di natura azionaria, ispirata al benchmark di seguito definito. La componente azionaria potrà essere compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%, in funzione del benchmark stesso e dell'andamento dei mercati finanziari. La scelta degli investimenti sarà caratterizzata da una gestione finanziaria attiva, prevalentemente in quote di OICR, attraverso una diversificazione per società di gestione, per aree geografiche e per settori merceologici.

Potrà essere conferito ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni l'incarico di effettuare scelte di investimento concernenti il fondo, con riferimento all'intero patrimonio dello stesso e a tutti i mercati e le tipologie di strumenti finanziari consentiti dal regolamento del fondo. L'incarico sarà svolto nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle emanate dall'Isvap.

La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società nei confronti degli assicurati, ha durata predeterminata ed è revocabile in qualunque momento previa semplice comunicazione. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite all'intermediario abilitato.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel fondo,

coerentemente con i profili di rischio del medesimo.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il fondo potrà avvalersi di OICR gestiti da società appartenenti al gruppo, con politiche di investimento coerenti con quelle del fondo stesso, o di altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

### Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profili di rischio

Per le politiche di investimento del fondo, la Società si ispira ad un parametro di riferimento (benchmark) determinato dalla seguente composizione di indici:

40% MTS Tasso Monetario in Euro, 60% MSCI World Free in Euro.

L'indice MTS Tasso Monetario è costruito prendendo a riferimento i tassi monetari sul mercato italiano (titoli a tasso variabile, pronti contro termine, BOT a 3 mesi). I titoli sono presenti con un peso rappresentativo della loro importanza sul mercato.

L'indice MSCI World Free è composto approssimativamente da 1600 titoli azionari a maggiore capitalizzazione relativi a 22 paesi industrializzati (la denominazione "free" implica che dall'indice vengono esclusi titoli azionari per cui sussistono restrizioni all'investimento da parte di investitori non residenti).

Gli indici sono pubblicati su "Il Sole 24 Ore" e sono calcolati con periodicità giornaliera da MTS S.p.A. e da Morgan Stanley Capital International.

In ragione della sopra esplicitata composizione del benchmark, il profilo di rischio del fondo dipende pertanto al 60% da investimenti di natura azionaria diversificati internazionalmente e al 40% da investimenti in strumenti monetari in euro.

La Società intende massimizzare il rendimento del fondo rispetto al parametro prescelto.

Il rendiconto annuale prevederà una sezione di confronto fra l'andamento del valore della quota del fondo e l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

Si precisa che il rischio finanziario a cui si espone il Contraente che sottoscriva contratti, descritti nel presente libretto, le cui prestazioni siano collegate al fondo è riconducibile alle variazioni del valore delle quote del quale sono espressione. Tali variazioni sono a loro volta influenzate dalle oscillazioni del valore degli investimenti (attivi) che compongono il portafoglio del fondo medesimo.

Si riportano, di seguito, le componenti proprie del su menzionato rischio:

- **Rischio "sistemico"**

Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere "sistemico", connessi i primi all'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Questi ultimi si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a tasso fisso, quanto più lunga è la loro vita residua (intendendosi per vita residua il periodo di tempo fino alla data di scadenza del titolo).

- **Rischio "specifico" e "di controparte"**

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere "specifico". Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio "di controparte", rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.

- **Rischio "di liquidità"**

Per gli investimenti in titoli non quotati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore). L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.

- **Rischio "di cambio"**

La parte del patrimonio investita in titoli esteri comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto "di cambio" tra la divisa di riferimento del fondo interno e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

- **Rischio "Paese"**

Le operazioni su mercati esteri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### Art. 4) Valutazione del patrimonio del fondo interno

Il valore complessivo netto del fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del fondo al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi nel predetto giorno, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la determinazione del valore complessivo netto del fondo, si terrà conto della quota parte delle predette passività maturate di pertinenza del fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si farà riferimento:
- per i titoli quotati al valore di mercato relativo al mercoledì di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo art. 5;
- per le quote di OICR alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno di determinazione del valore della quota, così come definito al successivo art. 5;
- per i valori mobiliari non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari.

#### Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì.

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai riscatti.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla determinazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura delle Borse Nazionali, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la determinazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo.

#### Art. 6) Gli Oneri e Spese a carico del fondo

Gli oneri e spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione applicata dalla Società pari all'1% annuale, prelevata trimestralmente dal fondo interno con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre successivo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del fondo;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti dei fondi;
- oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- commissioni relative agli OICR oggetto dell'investimento da parte del fondo, in funzione della diversa tipologia di OICR, nella misura massima qui sotto riportata:

Oicr	commissione di gestione massima
• Monetari	0,72%
• Obbligazionari	1,92%
• Bilanciati	2,16%
• Azionari	3,00%
• Flessibili	2,40%

La Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

#### Art. 7) Revisione contabile

Il fondo è oggetto di revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

#### Art. 8) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

## Regolamento della Gestione Separata PO vita

Alla Gestione Separata PO vita affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata PO vita è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata PO vita verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata PO vita, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata PO vita, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata PO vita in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata PO vita e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata PO vita per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1.. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

3. La Gestione Separata PO vita è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata PO vita;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

## Regolamento della Gestione Separata PO vita Più

Alla Gestione Separata PO vita Più affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata PO vita Più è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata PO vita Più sarà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcherà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata PO vita Più, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata PO vita Più, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito sarà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata PO vita Più in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sono determinate con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata PO vita Più e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di

mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata PO vita Più per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcherà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che sarà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi d'osservazione, il tasso percentuale di rendimento annuo sarà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni disponibili e moltiplicando il risultato per 12.

La Gestione Separata PO vita Più è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata PO vita Più;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata PO vita Più relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza d'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO MASCHILE.

Frazionamento annuale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nati fino al 1941	nati dal 1942 al 1951	nati dal 1952 al 1965	nati dal 1966
55	0,049437	0,048334	0,047296	0,04632
56	0,050609	0,049437	0,048334	0,047296
57	0,051857	0,050609	0,049437	0,048334
58	0,05319	0,051857	0,050609	0,049437
59	0,05462	0,05319	0,051857	0,050609
60	0,05615	0,05462	0,05319	0,051857
61	0,057799	0,056153	0,05462	0,05319
62	0,059567	0,057799	0,056153	0,05462
63	0,06147	0,059567	0,057799	0,056153
64	0,063521	0,06147	0,059567	0,057799
65	0,065736	0,063521	0,06147	0,059567
66	0,068131	0,065736	0,063521	0,06147
67	0,070725	0,068131	0,065736	0,063521
68	0,073538	0,070725	0,068131	0,065736
69	0,076594	0,073538	0,070725	0,068131
70	0,079917	0,076594	0,073538	0,070725
71	0,083534	0,079917	0,076594	0,073538
72	0,087474	0,083534	0,079917	0,076594
73	0,09177	0,087474	0,083534	0,079917
74	0,096454	0,09177	0,087474	0,083534
75	0,101557	0,096454	0,09177	0,087474
76	0,107113	0,101557	0,096454	0,09177
77	0,11317	0,107113	0,101557	0,096454
78	0,119786	0,11317	0,107113	0,101557
79	0,127035	0,119786	0,11317	0,107113
80	0,134984	0,127035	0,119786	0,11317

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE.

Frazionamento annuale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età dagli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nate fino al 1943	nate dal 1944 al 1950	nate dal 1951 al 1964	nate dal 1965
55	0,044057	0,043238	0,042467	0,041741
56	0,044929	0,044057	0,043238	0,042467
57	0,045857	0,044929	0,044057	0,043238
58	0,046847	0,045857	0,044929	0,044057
59	0,047905	0,046847	0,045857	0,044929
60	0,049037	0,047905	0,046847	0,045857
61	0,050249	0,049037	0,047905	0,046847
62	0,051551	0,050249	0,049037	0,047905
63	0,05295	0,051551	0,050249	0,049037
64	0,054458	0,05295	0,051551	0,050249
65	0,056085	0,054458	0,05295	0,051551
66	0,057844	0,056085	0,054458	0,05295
67	0,059753	0,057844	0,056085	0,054458
68	0,061829	0,059753	0,057844	0,056085
69	0,064092	0,061829	0,059753	0,057844
70	0,066565	0,064092	0,061829	0,059753
71	0,069273	0,066565	0,064092	0,061829
72	0,072247	0,069273	0,066565	0,064092
73	0,075518	0,072247	0,069273	0,066565
74	0,079126	0,075518	0,072247	0,069273
75	0,083115	0,079126	0,075518	0,072247
76	0,087532	0,083115	0,079126	0,075518
77	0,092433	0,087532	0,083115	0,079126
78	0,097884	0,092433	0,087532	0,083115
79	0,10396	0,097884	0,092433	0,087532
80	0,110748	0,10396	0,097884	0,092433



Tablelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO MASCHILE.

Frazionamento semestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nati fino al 1941	nati dal 1942 al 1951	nati dal 1952 al 1965	nati dal 1966
55	0,050062	0,048931	0,047868	0,046868
56	0,051264	0,050062	0,048931	0,047868
57	0,052545	0,051264	0,050062	0,048931
58	0,053914	0,052545	0,051264	0,050062
59	0,055383	0,053914	0,052545	0,051264
60	0,056961	0,055383	0,053914	0,052545
61	0,058655	0,056961	0,055383	0,053914
62	0,060477	0,058655	0,056961	0,055383
63	0,06244	0,060477	0,058655	0,056961
64	0,064557	0,06244	0,060477	0,058655
65	0,066845	0,064557	0,06244	0,060477
66	0,069323	0,066845	0,064557	0,06244
67	0,072011	0,069323	0,066845	0,064557
68	0,07493	0,072011	0,069323	0,066845
69	0,078105	0,07493	0,072011	0,069323
70	0,081563	0,078105	0,07493	0,072011
71	0,085334	0,081563	0,078105	0,07493
72	0,08945	0,085334	0,081563	0,078105
73	0,093947	0,08945	0,085334	0,081563
74	0,098862	0,093947	0,08945	0,085334
75	0,10423	0,098862	0,093947	0,08945
76	0,11009	0,10423	0,098862	0,093947
77	0,116499	0,11009	0,10423	0,098862
78	0,123522	0,116499	0,11009	0,10423
79	0,131245	0,123522	0,116499	0,11009
80	0,139748	0,131245	0,123522	0,116499

Tablelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE.

Frazionamento semestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nate fino al 1943	nate dal 1944 al 1950	nate dal 1951 al 1964	nate dal 1965
55	0,044553	0,043716	0,042928	0,042185
56	0,045444	0,044553	0,043716	0,042928
57	0,046394	0,045444	0,044553	0,043716
58	0,047408	0,046394	0,045444	0,044553
59	0,048492	0,047408	0,046394	0,045444
60	0,049652	0,048492	0,047408	0,046394
61	0,050895	0,049652	0,048492	0,047408
62	0,052231	0,050895	0,049652	0,048492
63	0,053668	0,052231	0,050895	0,049652
64	0,055217	0,053668	0,052231	0,050895
65	0,05689	0,055217	0,053668	0,052231
66	0,058702	0,05689	0,055217	0,053668
67	0,060668	0,058702	0,05689	0,055217
68	0,06281	0,060668	0,058702	0,05689
69	0,065146	0,06281	0,060668	0,058702
70	0,067703	0,065146	0,06281	0,060668
71	0,070507	0,067703	0,065146	0,06281
72	0,073589	0,070507	0,067703	0,065146
73	0,076986	0,073589	0,070507	0,067703
74	0,08074	0,076986	0,073589	0,070507
75	0,084896	0,08074	0,076986	0,073589
76	0,08951	0,084896	0,08074	0,076986
77	0,094642	0,08951	0,084896	0,08074
78	0,100365	0,094642	0,08951	0,084896
79	0,106763	0,100365	0,094642	0,08951
80	0,113935	0,106763	0,100365	0,094642

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO MASCHILE.

Frazionamento quadrimestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nati fino al 1941	nati dal 1942 al 1951	nati dal 1952 al 1965	nati dal 1966
55	0,050273	0,049134	0,048061	0,047054
56	0,051486	0,050273	0,049134	0,048061
57	0,052778	0,051486	0,050273	0,049134
58	0,054159	0,052778	0,051486	0,050273
59	0,055643	0,054159	0,052778	0,051486
60	0,057235	0,055643	0,054159	0,052778
61	0,058946	0,057235	0,055643	0,054159
62	0,060786	0,058946	0,057235	0,055643
63	0,062769	0,060786	0,058946	0,057235
64	0,06491	0,062769	0,060786	0,058946
65	0,067224	0,06491	0,062769	0,060786
66	0,06973	0,067224	0,06491	0,062769
67	0,07245	0,06973	0,067224	0,06491
68	0,075405	0,07245	0,06973	0,067224
69	0,078622	0,075405	0,07245	0,06973
70	0,082126	0,078622	0,075405	0,07245
71	0,085951	0,082126	0,078622	0,075405
72	0,090128	0,085951	0,082126	0,078622
73	0,094696	0,090128	0,085951	0,082126
74	0,099692	0,094696	0,090128	0,085951
75	0,105152	0,099692	0,094696	0,090128
76	0,11112	0,105152	0,099692	0,094696
77	0,117652	0,11112	0,105152	0,099692
78	0,124819	0,117652	0,11112	0,105152
79	0,132711	0,124819	0,117652	0,11112
80	0,141411	0,132711	0,124819	0,117652

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE.

Frazionamento quadrimestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nate fino al 1943	nate dal 1944 al 1950	nate dal 1951 al 1964	nate dal 1965
55	0,044721	0,043877	0,043083	0,042336
56	0,045619	0,044721	0,043877	0,043083
57	0,046576	0,045619	0,044721	0,043877
58	0,047597	0,046576	0,045619	0,044721
59	0,04869	0,047597	0,046576	0,045619
60	0,04986	0,04869	0,047597	0,046576
61	0,051114	0,04986	0,04869	0,047597
62	0,052461	0,051114	0,04986	0,04869
63	0,053911	0,052461	0,051114	0,04986
64	0,055475	0,053911	0,052461	0,051114
65	0,057164	0,055475	0,053911	0,052461
66	0,058993	0,057164	0,055475	0,053911
67	0,06098	0,058993	0,057164	0,055475
68	0,063143	0,06098	0,058993	0,057164
69	0,065506	0,063143	0,06098	0,058993
70	0,068091	0,065506	0,063143	0,06098
71	0,070928	0,068091	0,065506	0,063143
72	0,074048	0,070928	0,068091	0,065506
73	0,077488	0,074048	0,070928	0,068091
74	0,081292	0,077488	0,074048	0,070928
75	0,085507	0,081292	0,077488	0,074048
76	0,090189	0,085507	0,081292	0,077488
77	0,095402	0,090189	0,085507	0,081292
78	0,10122	0,095402	0,090189	0,085507
79	0,107731	0,10122	0,095402	0,090189
80	0,115038	0,107731	0,10122	0,095402

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO MASCHILE.

Frazionamento trimestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nati fino al 1941	nati dal 1942 al 1951	nati dal 1952 al 1965	nati dal 1966
55	0,05038	0,049235	0,048159	0,047147
56	0,051598	0,05038	0,049235	0,048159
57	0,052896	0,051598	0,05038	0,049235
58	0,054283	0,052896	0,051598	0,05038
59	0,055773	0,054283	0,052896	0,051598
60	0,057373	0,055773	0,054283	0,052896
61	0,059092	0,057373	0,055773	0,054283
62	0,060942	0,059092	0,057373	0,055773
63	0,062936	0,060942	0,059092	0,057373
64	0,065087	0,062936	0,060942	0,059092
65	0,067414	0,065087	0,062936	0,060942
66	0,069935	0,067414	0,065087	0,062936
67	0,072671	0,069935	0,067414	0,065087
68	0,075645	0,072671	0,069935	0,067414
69	0,078883	0,075645	0,072671	0,069935
70	0,082411	0,078883	0,075645	0,072671
71	0,086263	0,082411	0,078883	0,075645
72	0,090472	0,086263	0,082411	0,078883
73	0,095075	0,090472	0,086263	0,082411
74	0,100112	0,095075	0,090472	0,086263
75	0,10562	0,100112	0,095075	0,090472
76	0,111642	0,10562	0,100112	0,095075
77	0,118238	0,111642	0,10562	0,100112
78	0,125479	0,118238	0,111642	0,10562
79	0,133457	0,125479	0,118238	0,111642
80	0,142257	0,133457	0,125479	0,118238

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE.

Frazionamento trimestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nate fino al 1943	nate dal 1944 al 1950	nate dal 1951 al 1964	nate dal 1965
55	0,044805	0,043958	0,043162	0,042411
56	0,045706	0,044805	0,043958	0,043162
57	0,046667	0,045706	0,044805	0,043958
58	0,047693	0,046667	0,045706	0,044805
59	0,04879	0,047693	0,046667	0,045706
60	0,049965	0,04879	0,047693	0,046667
61	0,051224	0,049965	0,04879	0,047693
62	0,052578	0,051224	0,049965	0,04879
63	0,054034	0,052578	0,051224	0,049965
64	0,055605	0,054034	0,052578	0,051224
65	0,057302	0,055605	0,054034	0,052578
66	0,05914	0,057302	0,055605	0,054034
67	0,061137	0,05914	0,057302	0,055605
68	0,063312	0,061137	0,05914	0,057302
69	0,065687	0,063312	0,061137	0,05914
70	0,068287	0,065687	0,063312	0,061137
71	0,07114	0,068287	0,065687	0,063312
72	0,074279	0,07114	0,068287	0,065687
73	0,077742	0,074279	0,07114	0,068287
74	0,081571	0,077742	0,074279	0,07114
75	0,085816	0,081571	0,077742	0,074279
76	0,090533	0,085816	0,081571	0,077742
77	0,095787	0,090533	0,085816	0,081571
78	0,101653	0,095787	0,090533	0,085816
79	0,108222	0,101653	0,095787	0,090533
80	0,115597	0,108222	0,101653	0,095787

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO MASCHILE.

Frazionamento bimestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nati fino al 1941	nati dal 1942 al 1951	nati dal 1952 al 1965	nati dal 1966
55	0,050487	0,049338	0,048257	0,047241
56	0,05171	0,050487	0,049338	0,048257
57	0,053014	0,05171	0,050487	0,049338
58	0,054407	0,053014	0,05171	0,050487
59	0,055905	0,054407	0,053014	0,05171
60	0,057512	0,055905	0,054407	0,053014
61	0,05924	0,057512	0,055905	0,054407
62	0,061099	0,05924	0,057512	0,055905
63	0,063103	0,061099	0,05924	0,057512
64	0,065266	0,063103	0,061099	0,05924
65	0,067606	0,065266	0,063103	0,061099
66	0,070142	0,067606	0,065266	0,063103
67	0,072894	0,070142	0,067606	0,065266
68	0,075887	0,072894	0,070142	0,067606
69	0,079145	0,075887	0,072894	0,070142
70	0,082698	0,079145	0,075887	0,072894
71	0,086577	0,082698	0,079145	0,075887
72	0,090817	0,086577	0,082698	0,079145
73	0,095456	0,090817	0,086577	0,082698
74	0,100535	0,095456	0,090817	0,086577
75	0,106091	0,100535	0,095456	0,090817
76	0,112169	0,106091	0,100535	0,095456
77	0,118829	0,112169	0,106091	0,100535
78	0,126145	0,118829	0,112169	0,106091
79	0,13421	0,126145	0,118829	0,112169
80	0,143114	0,13421	0,126145	0,118829

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE.

Frazionamento bimestrale.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nate fino al 1943	nate dal 1944 al 1950	nate dal 1951 al 1964	nate dal 1965
55	0,04489	0,04404	0,04324	0,042487
56	0,045794	0,04489	0,04404	0,04324
57	0,046759	0,045794	0,04489	0,04404
58	0,047789	0,046759	0,045794	0,04489
59	0,048891	0,047789	0,046759	0,045794
60	0,05007	0,048891	0,047789	0,046759
61	0,051335	0,05007	0,048891	0,047789
62	0,052694	0,051335	0,05007	0,048891
63	0,054157	0,052694	0,051335	0,05007
64	0,055735	0,054157	0,052694	0,051335
65	0,05744	0,055735	0,054157	0,052694
66	0,059288	0,05744	0,055735	0,054157
67	0,061294	0,059288	0,05744	0,055735
68	0,063481	0,061294	0,059288	0,05744
69	0,065869	0,063481	0,061294	0,059288
70	0,068484	0,065869	0,063481	0,061294
71	0,071354	0,068484	0,065869	0,063481
72	0,074512	0,071354	0,068484	0,065869
73	0,077997	0,074512	0,071354	0,068484
74	0,081852	0,077997	0,074512	0,071354
75	0,086127	0,081852	0,077997	0,074512
76	0,090879	0,086127	0,081852	0,077997
77	0,096174	0,090879	0,086127	0,081852
78	0,10209	0,096174	0,090879	0,086127
79	0,108717	0,10209	0,096174	0,090879
80	0,116162	0,108717	0,10209	0,096174

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO MASCHILE.

Frazionamento mensile.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nati fino al 1941	nati dal 1942 al 1951	nati dal 1952 al 1965	nati dal 1966
55	0,050595	0,04944	0,048355	0,047335
56	0,051823	0,050595	0,04944	0,048355
57	0,053132	0,051823	0,050595	0,04944
58	0,054532	0,053132	0,051823	0,050595
59	0,056036	0,054532	0,053132	0,051823
60	0,057652	0,056036	0,054532	0,053132
61	0,059388	0,057652	0,056036	0,054532
62	0,061257	0,059388	0,057652	0,056036
63	0,063271	0,061257	0,059388	0,057652
64	0,065446	0,063271	0,061257	0,059388
65	0,067799	0,065446	0,063271	0,061257
66	0,070349	0,067799	0,065446	0,063271
67	0,073119	0,070349	0,067799	0,065446
68	0,07613	0,073119	0,070349	0,067799
69	0,07941	0,07613	0,073119	0,070349
70	0,082987	0,07941	0,07613	0,073119
71	0,086894	0,082987	0,07941	0,07613
72	0,091166	0,086894	0,082987	0,07941
73	0,095841	0,091166	0,086894	0,082987
74	0,100962	0,095841	0,091166	0,086894
75	0,106567	0,100962	0,095841	0,091166
76	0,112701	0,106567	0,100962	0,095841
77	0,119426	0,112701	0,106567	0,100962
78	0,126818	0,119426	0,112701	0,106567
79	0,134973	0,126818	0,119426	0,112701
80	0,143981	0,134973	0,126818	0,119426

Tabelle dei coefficienti di determinazione delle prestazioni in forma periodica

COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE.

Frazionamento mensile.

(Essi sono calcolati per anno di nascita ed età degli Assicurati al momento della richiesta di corresponsione della rendita)

Età	nate fino al 1943	nate dal 1944 al 1950	nate dal 1951 al 1964	nate dal 1965
55	0,044975	0,044121	0,043319	0,042563
56	0,045883	0,044975	0,044121	0,043319
57	0,046851	0,045883	0,044975	0,044121
58	0,047885	0,046851	0,045883	0,044975
59	0,048992	0,047885	0,046851	0,045883
60	0,050176	0,048992	0,047885	0,046851
61	0,051446	0,050176	0,048992	0,047885
62	0,052811	0,051446	0,050176	0,048992
63	0,054281	0,052811	0,051446	0,050176
64	0,055866	0,054281	0,052811	0,051446
65	0,05758	0,055866	0,054281	0,052811
66	0,059436	0,05758	0,055866	0,054281
67	0,061453	0,059436	0,05758	0,055866
68	0,063651	0,061453	0,059436	0,05758
69	0,066052	0,063651	0,061453	0,059436
70	0,068681	0,066052	0,063651	0,061453
71	0,071568	0,068681	0,066052	0,063651
72	0,074746	0,071568	0,068681	0,066052
73	0,078254	0,074746	0,071568	0,068681
74	0,082135	0,078254	0,074746	0,071568
75	0,086441	0,082135	0,078254	0,074746
76	0,091228	0,086441	0,082135	0,078254
77	0,096565	0,091228	0,086441	0,082135
78	0,10253	0,096565	0,091228	0,086441
79	0,109216	0,10253	0,096565	0,091228
80	0,116733	0,109216	0,10253	0,096565

Il testo delle Condizioni di Assicurazione riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Angelo Busani di Parma con atto dell'19/11/2002 Repertorio n° 74498 Raccolta n° 22220.